

2 copie


CASSA PER IL MEZZOGIORNO
Ripartizione "Studi e Ricerche"

"Dossier quadro" n. 2:

**RIFERIMENTI A DIRETTIVE E NORMATIVE
DI INTERESSE "CASSA" NELLA POLITICA DI
INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL MEZZOGIORNO
DISTINGUENDONE I VARI MOMENTI**

(desunti dal Modello di Operatività della "Cassa")

a cura del dr. Diodoro De Sario



MAG. 554

Roma, marzo 1981 (2ª Edizione)

IL DIRETTORE CENTRALE
della Ripartizione
(Prof. Ing. Mario D'Erme)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
RIPARTIZIONE "STUDI E RICERCHE"

PRESENTAZIONE
alla prima edizione

"DOSSIER QUADRO" N. 2:

RIFERIMENTI A DIRETTIVE E NORMATIVE DI INTERESSE "CASSA"
NELLA POLITICA DI INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL MEZZO-
GIORNO, DISTINGUENDONE I VARI "MOMENTI"
(DESUNTI DAL "MODELLO DI OPERATIVITA' DELLA "CASSA")

a cura del dr. Diodoro De Sario

Roma, marzo 1981 (2° edizione)

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
(Prof. Ing. Mario D'Erme)

Roma, settembre 1980

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
(Prof. Ing. Mario D'Erme)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
RIPARTIZIONE "STUDI E RICERCHE"

PRESENTAZIONE
alla prima edizione

La raccolta di documenti (leggi, norme, circolari, proposte in approfondimento) comunque interessanti l'operatività della "Cassa", trova particolare espressività ed utilità se articolata con riferimento ad un "modello" che esprima tale operatività nel contesto decisionale e territoriale coinvolto;

Di tale modello é in corso di delineazione - in sede di Ripartizione - (con la collaborazione del Dr. Diodoro De Sario e dell'arch. Livio De Rosa) un elaborato compiuto, che ne mostrerà sia l'aspetto generale, sia quello delle sue specificazioni finalizzate alla formulazione di "schede di indicatori", con alcuni esempi di utilizzo.

Qui ne viene riportato lo schema di sintesi, per collegarvi con immediatezza, appunto, l'articolazione dei "titoli" della detta raccolta organizzata di documenti (curata dal Dott. Diodoro De Sario).

All'articolazione di tali "titoli", che costituisce la sostanza di questo elaborato, fanno seguito i testi di documenti, citati all'inizio ed alla fine del primo capitolo (A) del "momento delle direttive alla Cassa" (legge 183/1976, e connessi D.P.R. 9/11/76 e legge 272/78 ; programma esecutivo '80) per comodità di utilizzo dell'elaborato stesso..

Si é pure ritenuto utile far precedere il contenuto di questo "dossier" da una premessa riassuntiva (per schemi) degli aspetti finalistici, metodologici ed organizzativi dell'esperienza meridionalistica, dal 1950 ad oggi.

Roma, settembre 1980

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
(Prof. Ing. Mario D'Erme)

PRESENTAZIONE
alla seconda edizione

Questa seconda edizione del "Dossier Quadro n. 2" ha una duplice caratteristica:

- di aggiornamento temporale, al marzo 1981, della documentazione che figura nella prima edizione;
- e, soprattutto, di integrazione di tale documentazione con una serie di "schede" in cui la documentazione stessa è riferita, anzichè ai "momenti" operativi, ai temi della materie da considerare (legislazione, appalti, espropriazioni, etc.).

Contemporaneamente a questa seconda edizione del Dossier n. 2 prendono avvio alcuni "notiziari" e "bollettini di segnalazione" nei quali, per le materie legislative, regolamentari ed ordinarie di interesse dell'operatività della "Cassa", vengono forniti gli specifici elementi di aggiornamento, anche per questo Dossier.

Roma, marzo 1981

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
(Prof. Ing. Mario D'ERME)

PREMESSA

UNA SINTESI SCHEMATICA DEGLI ASPETTI FINALISTICI, METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI DELL'ESPERIENZA MERIDIONALISTICA DAL 1950 AD OGGI^(o).

| MATERIALE DI RIFERIMENTO | Finalità | Metodi | Struttura organizzativa | Sintesi |
|---|---|---|---|---|
| <p>1950-1955: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1955-1960: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1960-1965: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1965-1970: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1970-1975: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1975-1980: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> | <p>1950-1955: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1955-1960: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1960-1965: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1965-1970: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1970-1975: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1975-1980: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> | <p>1950-1955: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1955-1960: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1960-1965: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1965-1970: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1970-1975: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1975-1980: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> | <p>1950-1955: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1955-1960: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1960-1965: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1965-1970: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1970-1975: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1975-1980: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> | <p>1950-1955: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1955-1960: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1960-1965: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1965-1970: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1970-1975: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1975-1980: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> |
| <p>1950-1955: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1955-1960: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1960-1965: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1965-1970: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1970-1975: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> <p>1975-1980: "Sviluppo Economico del Mezzogiorno" (C. De Michelis)</p> | <p>1950-1955: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1955-1960: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1960-1965: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1965-1970: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1970-1975: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1975-1980: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> | <p>1950-1955: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1955-1960: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1960-1965: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1965-1970: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1970-1975: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1975-1980: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> | <p>1950-1955: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1955-1960: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1960-1965: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1965-1970: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1970-1975: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1975-1980: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> | <p>1950-1955: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1955-1960: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1960-1965: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1965-1970: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1970-1975: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> <p>1975-1980: Sviluppo Economico del Mezzogiorno</p> |

Fig. 21 - Sintesi schematica degli aspetti finalistici, metodologici ed organizzativi dell'esperienza meridionalistica dal 1950 ad oggi.

(o) Dal volume "Territorio e Sviluppo nella esperienza meridionalistica italiana. Una proposta" di Mario D'Erme, Ed. La Goliardica, 1977.-




| DECISIONI Fasi caratteristiche | NATURA DELLE DECISIONI E DEI DIBATTITI | DATI DI MISURAZIONE | METODOLOGIE DI INTERVENTO | | STRATEGIE TERRITORIALI adottate o dibattute | |
|--|---|--|--|---|---|--|
| | | | Schema | Potenti Vincoli | | |
| 1950 (Legge 646 del 10/8/1950)  | DECISIONI: riconoscimento dell'intera area M (sud d'Italia o "Mezzogiorno"), quale "area depresa" (con la terminologia dell'epoca) da affidare a un "potere straordinario" (in Cassa per il Mezzogiorno) facente capo al Ministro Presidente del "Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno". DATI MOTIVAZIONALI (esemplari): PNL di M=45% di quello di N. Dotazione di strade di M=45% di N. | Per l'area M: $r = \frac{20,1 + 23,2}{56,7} = 0,76 < 1$ (rif. ai dati del censimento del 1951). $v \text{ (PNL)} = -0,10\% < 1$ (rif. alla diminuzione del PNL del 10% fra il 1928 e il 1951). |  | Potere unitario: organicità in singoli "Piani di settore" | Solo quelli di "funzioni obiettivo" | Strategia dell'aumento del "capitale fisso sociale": combinata con la strategia "agricola" (irrigazione e riforma agraria). Sostegno delle strutture locali. Azioni di preindustrializzazione. |
| Periodo di passaggio fra la I e la II fase (1950-1965) | 1957: DECISIONE della politica di industrializzazione organizzata in Aree industriali e Nuclei di industrializzazione. 1960: DIBATTITO: unificazione, circa i problemi dello sviluppo e della regressione, dei due spazi M e N? O mantenimento della specificità di M? E come? | |  | Potere unico: organicità anche di tipo "intersettoriale" | "Funzioni obiettivo" "compalibilità" | Inserzione della strategia della "industrializzazione" (dei "poli di sviluppo") con enfasi progressiva, e con la creazione dei "consorzi" locali (nuovo potere locale). |

Fig. 23 - Schema riassuntivo dell'esperienza meridionalistica dal 1950 al 1965.




| DECISIONI Fasi caratteristiche | NATURA DELLE DECISIONI E DEI DIBATTITI | DATI DI MISURAZIONE | METODOLOGIE DI INTERVENTO | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | Schemi | Poteri | Vincoli | |
| <p>1965 (Legge 717 del 26.6.1965)</p>  | <p>DECISIONE: conferma del carattere unitario di M distinguendovi però i "comprensori di intervento straordinario" (della "Cassa") dal resto del territorio (dei "Ministeri") con "collegamenti straordinari"; viene sancito l'obbligo del "Piani di coordinamento" per l'intera area M, e con N.</p> | <p>Per l'area M: $f = \frac{29+28,70}{42,30} = 1,36 > 1$ (rif. ai dati del censimento del 1961). $v (PNI) = +4,7\%$ annuo. Prendo rilievo la attenzione alle S_i a causa della emigrazione da M.</p> |  | <p>Poteri diversi per zone: "Piani di coordinamento"</p> | <p>"Funzioni obiettivo" "Compatibilità" "Corrispondenze"</p> <p>↑ ↔ ↓</p> | <p>Strategia delle "aree di sviluppo globale" (rif. al prog. economico naz. 1966-70). Dibattito con le tesi sulla "polpa" e lo "osso" di M. Dibattito sulle tesi degli "assi di sviluppo".</p> |
| <p>Periodo di passaggio fra la II e la III fase (1965-1971)</p> | <p>1969: DECISIONE: In presenza dei gravi fenomeni migratori "da" e "in" M, vengono attivati interventi "mirati" nelle zone "particolarmente depresse" di M (programmi APD) previsti dalla Legge del 1965 ma ora autorizzati a totale carico della "Cassa".</p> <p>1969: DIBATTITO: come riconsiderare il ruolo dei tre settori economici? Come prechare l'industrializzazione? Autorità? Come attivare il ruolo delle Regioni?</p> | |  | <p>Poteri diversi: motivazioni con "Quadri di riferimento"</p> | <p>"Funzioni obiettivo" "Compatibilità" "Corrispondenze" "Valore locale"</p> <p>↑ ↔ ↓</p> | <p>Dibattito tra le strategie "metropolitane" (rif. al "Progetto 80") e le strategie "intercomunali" delle "alleanze complessive", finalizzate alla riorganizzazione urbana, ecc).</p> |

Fig. 24 - Schema riassuntivo dell'esperienza meridionalistica dal 1965 al 1971.




| DECISIONI fasi caratteristiche | NATURA DELLE DECISIONI E DEI DIBATTITI | DATI DI MISURAZIONE | METODOLOGIE DI INTERVENTO | | | STRATEGIE TERRITORIALI adottate o dibattute |
|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | Schemi | Poteri | Vincoli | |
| <p>1971 (Lesse 853 del 6.10.71)</p>  | <p>DECISIONE: in presenza dell'avvenuta "regionalizzazione" di tutto M (così come di tutto N) il potere straordinario della "Cassa" diviene un potere tipo Agenzia per la effettuazione di progetti interregionali e intersettoriali ("progetti speciali") e per completamenti.</p> <p>Quanto ai "poteri" il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno viene assorbito dal CIPE, cui partecipa il Ministro per gli Interventi straordinari per il Mezzogiorno con certi poteri specifici.</p> | <p>Per l'area M: $\frac{32,40 + 35,80}{31,80} = 2,14 > 1$ (rif. ai dati del censimento 1971)</p> <p>$v(PNL) = +4,70\%$ annuo</p> <p>prende rilievo la "imposizione" della condizione: $S_i \geq D_i$</p> |  | <p>Poteri diversi (Regioni.....) organicità polideterminata</p> |  <p>Vincoli Idem come nel caso precedente tra loro integrati</p> | <p>Riconsiderazione delle varie strategie per un rilancio operativo della programmazione (pr. per "progetti") o per il rispetto della $S_i \geq D_i$ e del ruolo autonomo dei "poteri locali".</p> |
| <p>Periodo di passaggio tra la III e la IV fase (1971-1976)</p> | <p>1973: DIBATTITO: concernente aspetti sia tecnici che politici focalizzati sui seguenti interrogativi: "progetti speciali" o più vasti "progetti integrati"? mantenimento o eliminazione del concetto di "intervento straordinario" per il Mezzogiorno, e del relativo strumento, la "Cassa"?</p> | | <p>Idem come nel caso precedente</p> | <p>Idem come nel caso precedente</p> | <p>Idem come nel caso precedente</p> | <p>Ricerca di Un nuovo modello di sviluppo</p> |

Fig. 25 Schema riassuntivo dell'esperienza meridionalistica dal 1971 al 1976.


MODELLO DELL'OPERATIVITA' DELLA CASMEZ (NEL 1988)
VISTA NEL CONTESTO DECISIONALE E TERRITORIALE COMPLETO

- SCHEMA -

SCHEMA ED ELENCO

DEI RIFERIMENTI A DIRETTIVE E NORMATIVE DI INTERESSE
"CASSA" NELLA POLITICA DI INTERVENTO STRAORDINARIO
PER IL MEZZOGIORNO, DISTINGUENDONE I VARI "MOMENTI "

(Desunti dal "MODELLO DI OPERATIVITA' DELLA "CASSA")



Il MODELLO visualizza (con particolare riguardo agli aspetti degli interventi pubblici e privati di programmazione):

1- il PROCESSO specifico della operatività della "Cassa", articolato nei "momenti" della linea A-B-C-D-E-F-G (per singoli interventi, e per gruppi di interventi secondo progetti specifici, ecc.);

2- e il CONTESTO in cui va collocata tale operatività (contesto articolabile nella linea di contesti I-II-III-IV-V);


Nel MODELLO la linea A-B-C-D-E-F-G è costituita dai seguenti "momenti":
A-Momento delle "DIRETTIVE ALLA CASMEZ" per l'intervento (a cura CIPE, ecc.);
B-Momento delle "PROGETTAZIONI" dell'intervento CASMEZ;
C-Momento della "ATTRIBUZIONE ESECUTIVA" dell'intervento CASMEZ;
D-Momento della "REALIZZAZIONE" dell'intervento CASMEZ;
E-Momento della "UTILIZZAZIONE COMPLESSIVA" locale dell'intervento;
F-Momento di "SINGOLE UTILIZZAZIONI" locali dell'intervento;
G-Contesto del "TERRITORIO" cui va riferito direttamente l'intervento.

Nel MODELLO la linea I-II-III-IV-V è costituita dai seguenti "aspetti" di contesto:

- I(A) -Contesto decisionale extra CASMEZ, concernente A
- II(B) -Contesto decisionale intra CASMEZ, concernente B
- III(C-D)-Contesto problematico extra ed intra CASMEZ, concernente C-D
- IV(G) -Contesto territoriale concernente G
- V -Contesto complessivo meridionale.

Sono annesse la scheda di ricerca di alcuni documenti essenziali riferibili ai singoli momenti A-B-C-D-E-F-G (sia concernenti interventi per "coera" pubblica, che quelli per "incentivi", documenti organizzati in apposite, separate RACCOLTE.

MODELLO DELL'OPERATIVITA' DELLA CASMEZ (NEL 1980)
VISTA NEL "CONTESTO" DECISIONALE E TERRITORIALE COINVOLTO
- SCHEMA -



Il MODELLO visualizza (con particolare riguardo agli aspetti degli interventi pubblici oggetto di programmazione):

- 1- Il PROCESSO specifico della operatività della "Cassa", articolato nei "momenti" della linea A-B-C-D-E-F-G (per singoli interventi, o per gruppi di interventi secondo progetti speciali, ecc.);
- 2- e il CONTESTO in cui va collocata tale operatività (contesto articolabile nella linea di contesti I-II-III-IV-V);

Nel MODELLO la linea A-B-C-D-E-F-G è costituita dai seguenti "momenti":
A-Momento delle "DIRETTIVE ALLA CASMEZ" per l'intervento (a cura CIPE, ecc)
B-Momento della "PROGETTAZIONE" dell'intervento CASMEZ;
C-Momento della "ATTRIBUZIONE ESECUTIVA" dell'intervento CASMEZ;
D-Momento della "REALIZZAZIONE" dell'intervento CASMEZ;
E-Momento della "UTILIZZAZIONE COMPLESSIVA" locale dell'intervento;
F-Momento di "SINGOLE UTILIZZAZIONI" locali dell'intervento;
G-Contesto del "TERRITORIO" cui va riferito direttamente l'intervento.

Nel MODELLO la linea I-II-III-IV-V è costituita dai seguenti "aspetti" di contesto:

- I(A) -Contesto decisionale extra CASMEZ, concernente A
- II(B) -Contesto decisionale intra CASMEZ, concernente B
- III(C-D)-Contesto problematico extra ed intra CASMEZ, concernente C-D
- IV(G) -Contesto territoriale concernente G
- V -Contesto complessivo meridionale.

Sono accluse le schede di richiamo dei documenti essenziali riferibili ai singoli momenti A-B-C-D-E-F-G (sia concernenti interventi per "opere" pubbliche, che quelli per "incentivi"); documenti organizzati in apposita, separata RACCOLTA.

- A/6 Prima proposta del piano triennale 1979-1981 assegnato alla "Cassa". (Rif. edizione a cura "Cassa" 5/2/1979).
- A/7 Direttive per la formulazione del Programma annuale per il 1979: Progetti Speciali ed Infrastrutture industriali (Rif. nota n. 15441 del 22/12/1978 del Ministro Mezzogiorno).
- A/8 Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale (Rif. Circolare n. 5670 del 17 aprile '79).
- A/9 Circolare del 20 aprile 1979 - Incentivi finanziari alle iniziative industriali concedibili ai sensi della legge n. 183/1976.
Documentazione da allegare alla relazione istruttoria.
- A/10 Circolare n. 2581 dell'11 luglio 1979.
Applicazione art. 46 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.
- A/11 Direttive per la formulazione del programma annuale per il 1980 (Rif. nota n. 15007 del 20 dicembre 1979).
- A/12 Circolare n. C/81 del 17 marzo 1980. Deliberazione del CIPE del 31 gennaio 1980.
Finanziamenti ai Consorzi per spese attinenti la espropriazione di terreni da adibire alla localizzazione degli impianti industriali ai sensi dell'art. 155 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
- A/13 Circolare n. C/83 del 25 marzo 1980, Legge 10 maggio 1976 n. 319 in tema di tutela delle acque dell'inquinamento.
Legislazione di modifica ed integrazione contenuta nella legge 24 dicembre 1979 n. 650 e nel D.M. dell'11 febbraio 1980.

A/14 Legge 24 aprile 1980 n. 146: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Rif. circolare C/89 dell'11 giugno 1980).

A/15 Nota 6594 del 21 giugno 1980 del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, che trasmette "l'atto di approvazione del programma esecutivo annuale 1980, relativamente agli interventi nei settori dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali", formulando le connesse "direttive" per attuarlo.

A/16 Nota prot. n. 2490 del 22 Settembre 1980.

Disposizioni del Direttore Generale "Cassa" in merito alla attività dei Dipartimenti Regionali.

N.B.: Aggiornamento al marzo 1981:

- cfr., per la legislazione, la scheda sul tema "legislazione", a pag. 23 di questo dossier ed anche il "Notiziario di segnalazioni legislative" (in particolare i decreti di "proroga" della "Cassa");
- cfr., per le circolari, il Bollettino di segnalazione delle "circolari operative dell'Istituto".

B) MOMENTO DELLA "PROGETTAZIONE" DELL'INTERVENTO "CASSA". (°)

B/1 Programma esecutivo per l'anno 1978 del Settore "Progetti Speciali" (Rif. Bozza di relazione per la "Commissione per le Procedure Speciali" predisposta il 28/11/1978 dalla Direzione Centrale P.S.).

B/2 Delibera n. 390/SG approvata dal C.A. "Cassa" nella seduta del 14/2/1979 di approvazione della proposta di programma annuale per l'anno 1979 per i Progetti Speciali e le infrastrutture industriali.

B/3 Ambito di applicazione dell'art. 138 - comma 4° - del T.U. 6/3/1978 n. 218.

B/4 Delibera n. 798 approvata dal C.A. "Cassa" nella seduta del 12 marzo 1980 di approvazione della proposta di programma annuale per l'anno 1980.
(Per la relativa approvazione da parte del Ministro, cfr. la nota 6594 del 21 giugno 1980, citata al punto A/15).

Nota (°) - Questo momento, B, è distinto da quello precedente A, e seguente C, soprattutto per motivi di chiarezza concettuale: anche se, in pratica, nel quadro della legislazione o delle normative vigenti, presenta mol^{ti} templi interconnessioni di "va e vieni" con tali altri due momenti.

C) MOMENTO DELLA "ATTRIBUZIONE ESECUTIVA" DELL'INTERVENTO
"CASSA".

- C/1 Nuova disciplina della concessione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza "Cassa" - Disciplinare tipo di concessione (Rif. circolare del 3/1/1979 della Dir. Centrale Ripartizione P.S.).
- C/2 Nuova disciplina della concessione per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza "Cassa".
(Rif. Circolare del 15/2/1979 della Dir. Centrale Ripartizione P.S.).
- C/3 Deliberazione n. 400/PS approvata dal C.A. "Cassa" nella seduta del 15/2/1979, relativa alla nuova disciplina del rapporto di concessione.
- C/4 Scelta dell'Ente Concessionario.
(Rif. Circolare interna del 3/2/1979 della Direz. Centrale Ripartizione P.S. diretta alle Divisioni P.S.).
- C/5 Nuovo schema di delibera per le OO.PP. e schede relative ai dati fisici delle opere.
(Rif. Circolare n. 1425/GL/19 del 5/3/1979).
- C/6 Indici mat. e cron. delle circolari emanate dalla "Cassa" nel periodo Dicembre '50 - maggio 1980.
(Rif. alla raccolta coordinata dalla Dr.ssa R. Rigoli Marzano).
- C/7 Nuove procedure per monografie OO.PP. e private.

- C/8 Le Società di Ingegneria.
(Rif. fotocopie "Il Giornale" dell'8/3/1979 - "Il Sole -
24 Ore" del 22/2/1979).
- C/9 Seminario "CASMEZ/ANCE" per acceleramento della realizza-
zione OO.PP.
- C/10 Nuove norme per la revisione dei prezzi appalti OO.PP.
(Rif. Proposta legge 6/2/1979 presentata da Stammati ed
altri).
- C/11 Perizie suppletive - Ribasso d'asta e revisione prezzi
(Rif. Circolare n. 2692 del 20 luglio '79).
- C/12 Nuova disciplina della concessione a misura per l'esecu-
zione di OO.PP. competenza "Cassa".
(Rif. Circolari nn. C/35 e C/36 dell'11 Maggio 1979).
- C/13 Schemi di Deliberazioni.
(Rif. Circolare n. 2046 del 18/5/1979).
- C/14 Circolare n. 2337 dell'11 giugno 1979. Lavori in concessio-
ne EAS ed in convenzione per gestione diretta.
- C/15 Circolare n. 10034 del 1° agosto 1979 in merito a provvedi-
menti delegati. Applicazione delibera n. 1175 del 6 aprile
1979.
(Delega al Direttore Generale ed altri dirigenti).
- C/16 Circolare n. 12891 del 5 novembre 1979. Avanzamento dei la-
vori delle opere in concessione.

D/17 C/17 Circolare n. C/79 del 27 febbraio 1980.

Capitolato speciale tipo di impianti idrici, igienico-sanitari e del gas.

C/18 Deliberazione n. 1677 approvata dal C.A. nella seduta del 1'8 maggio 1980, integrata da successiva delibera del 5 giugno 1980, in materia di delega di poteri del C.A. al Sig. Presidente.

C/19 Circolare n. C/120 del 16 Gennaio 1981.

Applicazione D.M. 3 ottobre 1980. Svincolo del 75% della rata di saldo per revisione prezzi dopo l'ultimazione dei lavori e delle forniture.

N.B.: Aggiornamento al marzo 1981:

-cfr. le varie "schede" riportate da pag. 23 di questo dossier, ed anche il Bollettino di segnalazione delle "Circolari operative dell'Istituto".

Nota (1) - Dall'aggiornamento cit., sono le presenti proposte di legge della I^a Sessione del Consiglio di Stato, con l'approvazione del 21.6.1980.

D) MOMENTO DELLA "REALIZZAZIONE" DELL'INTERVENTO "CASSA".

D/1 Legge 8 agosto 1977 n. 584 - Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici alle direttive della "CEE".
(Rif. edizione a cura Ministero LL.PP.).

D/2 Circolare n. 4117/1978 relativa alla legge n. 584 dell'8 agosto 1977. (Rif. Edizione a cura "Cassa").

D/3 Circolare n. 4799 del 21.2.78 interpretativa della legge 3 gennaio 1978 n. 1.
Accelerazione procedure per la esecuzione di opere pubbliche.

D/4 Circolare n. 5243 dell'11/12/1978 relativa alle Commissioni per la prequalificazione delle imprese nelle gare disciplinate dalla legge 8/8/77 N. 584 e succ. Circolare n.1 del 2/1/1979 relativa alla precisazione in merito alla circolare n. 5243 dell'11/12/1978. (°)

D/5 Circolare n. 382 dell'11/1/1979 relativa alle licitazioni private con offerte in aumento.

D/6 "Chiavi in mano" alla "Cassa". (problema allo studio).
(Rif. "IL BORGHESE" del 28/1/1978).

D/7 Circolare del 15/3/1979 relativa alla osservanza di norma e circolari - acceleramento appalti.

Nota (°) - Sull'argomento cfr. anche la recente pronuncia di parere della I^a Sezione del Consiglio di Stato, resa nell'adunanza del 13.6.1980.

- D/8 Circolare n. 4652 del 24/11/1978 relativa ad opere in concessione "a corpo" e "a misura" - aliquota I.V.A. D.L. 7 febbraio 1977 n. 15 convertito, con modificazioni, nella legge 7/4/1977.
- D/9 Circolare n. 4899 del 30/11/1978 relativa a D.M. 3/10/1978 concernente "criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi".
- D/10 Delibera - seduta C.A. n. 1312 del 23/11/1978 - in materia di gare al maggior ribasso - Ribasso eccessivo dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.
- D/11 Delibera n. 168/varie approvata dal C.A. "Cassa" nella seduta del 2/2/1979 in merito alle procedure ordinarie di appalto.
- D/12 Delibera n. 399/SG approvata dal C.A. "Cassa" nella seduta del 15/2/1979 in merito al disciplinare tipo di concessione a misura per esecuzione OO.PP.
- D/13 Circolare n. 159 del 5/1/1979 relativa alla sospensione dei lavori derivante da condizioni climatologiche.
- D/14 Circolare n. 3552 del 7/3/1979 relativa a espropriazione ed acquisizioni consensuali - Applicazione dell'art. 12 - comma 1° - della legge 22/10/1971 n. 865.
- D/15 Circolare n. 1981 del 12/3/1979 relativa all'applicazione delle norme sulla riserva del 30% delle forniture e lavorazione a favore delle industrie meridionali.

D/16 Circolare n. 5669 del 17/4/1979 relativa al conferimento incarichi professionali.

D/17 Bando di qualificazione delle imprese per le gare di appalto per l'esecuzione di dighe nell'ambito dei progetti speciali.

D/18 Circolare n. 6179 del 2/5/1979 in relazione alla legge 9 febbraio 1979 n. 36 - norme in materia di mobilità di lavoratori.

D/19 Espropriazione pubblica utilità - Indennità espropriazione fabbricati (Circ. n. 6177 del 2/5/79).

D/20 Legge 8 agosto 1977, n. 584 - Prequalificazione imprese (Rif. Circolare n. 6178 del 2/5/79).

D/21 I.V.A. sulle spese generali riconosciute ai concessionari. (Rif. Circolare del 23 maggio 1979) (Cfr. pure D/36).

D/22 Circolare n. 7440 del 28 maggio 1979 in merito alle procedure di appalto.

D/23 Circolare n. 7992 dell'8 Giugno 1979
Riunioni temporanee di Imprese, adempimenti fiscali costituiti nell'ambito della legge 8 Agosto 1977 n. 584 artt. 20-23.

D/24 Circolare 11326 del 20 Settembre 1979.

Legge 9 febbraio 1979 n. 36 - Norme in materia di mobilità dei lavoratori. Clausola contrattuale.

- D/25 Circolare del 20 Settembre 1979 -
Misura della penale pecuniaria in caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera.
- D/26 Circolare n. 11652 del 3 ottobre 1979 riguardante le espropriazioni per pubblica utilità. Indennità di espropriazione e occupazione di urgenza. Indennità di asservimento.
- D/27 Circolare n. 12892 del 5 novembre 1979 relativa a espropriazione per pubblica utilità. Legge del 15 ottobre 1979 n.490.
- D/28 Circolare n. 14391 del 6 dicembre 1979 concernente le procedure per l'espletamento degli appalti concorso.
- D/29 Circolare n. 68 del 17 dicembre 1979. Seminario di verifica sulla concreta applicazione della legge dell'8 agosto 1977 n. 584. (°)
- D/30 Circolare n. C/78 del 26 febbraio 1980. Espropriazione per opere ed interventi della "Cassa".
- D/31 Circolare n. 9415 del 13 marzo 1980. Legge 5 novembre 1971 n. 1086: istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato.

(°) Nota - Sui problemi dell'adeguamento alle direttive CEE in questa materia si vedano pure, oltre a quanto richiamato ai punti precedenti: la pubblicazione FORMEZ (in due volumi) intitolata "I contratti nella pubblica amministrazione di fronte alla apertura ai mercati europei degli appalti pubblici di opere e forniture" (Roma, 1979); il libro di M. Mazzone e C. Loria, "Le gare di appalto", Fondi Sapi Editori, Roma 1980.

- D/32 Circolare n. C/88 del 23 aprile 1980. Legge del 9 febbraio 1979 n. 36 riguardante norme in materia di mobilità dei lavoratori, rispetto da parte delle imprese appaltatrici del la clausola contrattuale a garanzia dell'occupazione di manodopera C/G speciale.
- D/33 Deliberazione approvata dal C.A. Cassa nella seduta del 29 maggio 1980 in merito alla aggiudicazione di lavori a trattativa privata. Applicazione dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978 (sulla base di semplici progetti di massima).
- D/34 Circolare n. 29437 dell'11 Giugno 1980.
Legge 9 febbraio 1979 n. 36 - Norme in materia di mobilità di lavoratori. Rispetto da parte delle Imprese appaltatrici sulla clausola contrattuale a garanzia dell'occupazione della manodopera.
- D/35 Circolare n. C/97 del 17 Luglio 1980 -
Espropriazioni per opere ed interventi della "Cassa". Ope-
re di completamento, nelle materie di competenza regionale
(art. 149 T.U.). Competenza degli Organi Statali e Regiona
li per le attività di esproprio. Disposizioni MISM 1977/
/1980, circolare Ministero Interno 33/1980.
- D/36 Nuove normative sull'IVA; a seguito decreto legge 288 del
3/7/1980 (cfr. Circolari C/98 e C/99 del 18/7/1980.).
- D/37 Ulteriori norme sulle espropriazioni (cfr. circolare C/97
del 18.7.1980).
- D/38 Nota n. 9474 del 25 Luglio 1980 del MISM in merito all'in-
terpretazione dell'art. 5 lettera b) della legge 8 Agosto
1977 n. 584.

D/39 Circolare n. 43098 del 12 Settembre 1980 -

D.M. LL.PP. 26 marzo 1980. Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche.

D/40 Circolare C/104 del 12 settembre 1980 -

Opere realizzate in concessione dai Consorzi ASI. Competenza dei prefetti per gli espropri - con particolare riguardo alla Sardegna.

D/41 Circolare n. C/108 del 15 Ottobre 1980 -

Espropriazioni - Legge 29 Luglio 1980 n. 385.

D/42 Circolare n. C/121 del 16 Gennaio 1981 -

I.V.A. - Accorpamento delle aliquote ed aumento della aliquota normale al 15% - Legge 22 dicembre 1980 n. 889, pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 1980 n. 355.

D/43 Circolare n. C/122 del 16 Gennaio 1981

I.V.A. - Normativa conseguente all'intervento dell'accorpamento delle aliquote ed aumento dell'aliquota normale al 15% - Legge 22 dicembre 1980 n. 889.

D/44 Circolare n. C/124 del 2 febbraio 1981 -

Ritenuta d'acconto IRPEF - Imponibile.

D/45 Circolare n. 364 del 27 febbraio 1981 -

I.V.A. - Aliquote agevolate del 2% e dell'8% - Interpretazione dell'art. 8 del D.L. 31 ottobre 1980 n. 891 (convertito con modifiche in Legge 22 dicembre 1980 n. 891). Alla luce di recenti indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze.

D/46 Circolare C/127 del 21 marzo 1981 -

Appalti in concessione d'importo inferiore al miliardo di lire.- Criteri per la formazione degli elenchi delle imprese da invitare alle gare.

D/47 Circolare C/128 del 21 Marzo 1981 -

Parere del Consiglio di Stato in merito alla interpretazione dell'art. 5 della lettera b) della legge n. 584 del 1977.

D/48 Cfr. la nota al precedente punto D/4, riportata a piè di pagina 9 (in materia di norme per gli appalti).

N.B. : Aggiornamento al marzo 1981:

per questo capitolo gli elementi di aggiornamento risultano inseriti direttamente nell'elenco di cui sopra.

E) MOMENTO DELLA UTILIZZAZIONE COMPLESSIVA LOCALE DELL'INTER-
VENTO

E/1 Trasferimento alle Regioni delle opere realizzate dalla
"Cassa". (Rif. a norme e disposizioni varie).

E/2 Circolare n. 7100 del 19/5/1979 in merito alla legisla_zio-
ne urbanistica e riflessi giuridici sulle opere di compe-
tenza "Cassa".

E/3 Circolare n. 7991 dell'8 giugno 1979.

Legislazione urbanistica e riflessi giuridici sulle opere
di competenza "Cassa" - Sentenza del TAR Lazio - Sez. I° -
n. 185 del 28 febbraio 1979.

N.B.: Aggiornamento al marzo 1981:

- cfr. le schede da pag. 23 di questo dossier, ed anche il Bol-
lettino di segnalazione delle "circolari operative dell'Isti-
tuto".

F) MOMENTO DI SINGOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DELL'INTERVENTO

Di questo momento ci si limita a segnalare ("per memoria") solo i tre capitoli nei quali può essere suddivisa la raccolta delle normative, - di livello nazionale, regionale, locale, e di specifica competenza della "Cassa" -, che vanno tenute presenti per l'"agibilità" dell'intervento in sè.

Si tratta precisamente:

- del capitolo delle normative per i "collaudi";
- del capitolo delle normative per l'esercizio (in sè) degli impianti (con riferimento in particolare alle specificazioni regionali delle leggi quadro nazionali in materia ecologica, ecc.);
- del capitolo del problema delle "competenze" di gestione (particolarmente importante per le opere realizzate dalla "Cassa" da trasferire: cfr. pure il precedente punto E/1).

N.B.: Aggiornamento al marzo 1981:

- cfr. le schede da pag. 23 di questo dossier, ed anche il Bollettino di segnalazione delle "Circolari operative dell'Istituto".

G) CONTESTO DEL TERRITORIO CUI VA RIFERITO DIRETTAMENTE L'INTERVENTO

Anche per questo momento ci si limita a segnalare qui ("per memoria") l'esistenza dei vari "ambiti" territoriali che costituiscono, attualmente, riferimento ad interventi a vario titolo organizzati territorialmente.

Tra tali ambiti in particolare si segnalano:

- quelli delle "zone di particolare depressione", recentemente rideterminate con deliberazione CIPI del 5.12.79 (°);
- quelli delle "zone interne" (in corso di delineazione conclusiva);
- quelli dei "progetti speciali territoriali" concernenti le aree metropolitane di Napoli e Palermo, la Sicilia sud orientale, la provincia di Reggio Calabria (Gioia Tauro), l'area di Cagliari;
- quelli degli "schemi idrici intersettoriali";
- quelli delle "comunità montane";
- quelli dei "consorzi industriali";
- quelli di ciascuna "Regione" (°°).

Nota (°) - cfr. la pubblicazione della Ripartizione su "Le zone particolarmente depresse nelle Regioni Meridionali", Roma 1980. (con cartografie).

Nota (°°) - cfr. le pubblicazioni in corso di approntamento da parte della Ripartizione, in collaborazione con i Dipartimenti, sugli "Elementi quadro per la pianificazione regionale", per ciascuna Regione.

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
IX RIPARTIZIONE "STUDI E RICERCHE"

- 1 - LEGISLAZIONE
- 2 - ORGANI "CASSA"
- 3 - PROGRAMMI
- 4 - MONITORAGGIO E DELIBERE
- 5 - INDUSTRIA
- 6 - CONTRATTI
- 7 - LEVANTI
- 8 - ESPROPRIAZIONI
- 9 - PERIZIE SUPPLEMENTARI
SCHEDE PER MATERIA SUI TEMI
LEGISLATIVI E ORGANIZZATIVI
- 10 - REVISIONE FINANZIARIA
INTERESSANTI LA OPERATIVITA'
- 11 - INCASSI E PAGAMENTI
DELLA "CASSA PER IL MEZZO
GIORNO"
- 12 - T.V.A.
- 13 - MATERIALI USATI
- 14 - RISERVA NON FORNITIVA

Roma, Marzo 1981

SCHEDE, PER INDICE DELLE SCHEDE RELATIVI, NORMATIVI E ORGANIS-
 TATIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL
 31/12/1980

| 1 - LEGISLAZIONE | | |
|---|--|--------------------|
| 2 - ORGANI "CASSA" | | Capitolari "Cassa" |
| 3 - PROGRAMMI | | Data |
| 4 - MONOGRAFIE E DELIBERE | | 7/3/79 |
| 5 - INDUSTRIA | | 13/3/80 |
| 6 - CONCESSIONE | | - |
| 7 - APPALTI | | 11/3/79 |
| 8 - ESPROPRIAZIONI | | 25/3/80 |
| 9 - PERIZIE SUPPLETIVE | | 17/3/80 |
| 10 - REVISIONE PREZZI | | - |
| 11 - INCARICHI A PROFESSIONISTI | | 24/11/79 |
| 12 - I.V.A. | | 11/12/78 |
| 13 - MATERIALI USATI | | 2/3/79 |
| 14 - RISERVA 30% FORNITURE | | 17/12/79 |
| - Legge 12 Agosto 1977 n. 475 | | - |
| - Legge 3 Gennaio 1978 n. 7 | | 21/2/78 |
| - D.M. 3 ottobre 1978 | | 30/11/78 |
| - Legge 9 Febbraio 1979 n. 38 | | 2/11/79 |
| - " " " " " " | | 23/4/80 |
| - Legge 13 ottobre 1979 n. 480 | | - |
| - Legge 14 dicembre 1979 n. 580 | | - |
| - D.M. 15 febbraio 1980 | | - |
| - Legge 24 aprile 1980 n. 148 | | 15/6/80 |
| - Legge 3 luglio 1980 n. 281 | | 18/7/80 |
| - " " " " " " | | 14/7/80 |
| - Legislazione urbanistica e riflettori giuridici sulle opere competenza "Cassa" | | 19/2/79 |
| - " " " " " " | | 8/6/79 |

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZATIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/1980

| T E M A : LEGISLAZIONE | Circolari "Cassa" | |
|--|-------------------|--------|
| | Data | numero |
| - Legge 22 ottobre 1971 n. 865 | 7/3/79 | 3552 |
| - Legge 5 novembre 1971 n. 1086 | 13/3/80 | 9415 |
| - Legge 2 maggio 1976 n. 183 | - | - |
| - Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno aggiornato al 6/3/78 n. 218 art. 46 | 11/7/79 | 2581 |
| aggiornato al 6/3/78 n. 218 art. 138 | 25/3/80 | C/83 |
| " " " " " 155 | 17/3/80 | C/81 |
| - Legge 10 maggio 1976 n. 319 | - | - |
| - D.L. 7 febbraio 1977 n. 15 | - | - |
| - Legge 7 Aprile 1977 n. 15 | 24/11/78 | 4652 |
| - Legge 8 Agosto 1977 n. 584 | 11/12/78 | 5243 |
| " " " " " " | 2/1/79 | 1 |
| " " " " " " | 2/5/79 | 6178 |
| " " " " " " | 17/12/79 | 584 |
| - Legge 12 Agosto 1977 n. 675 | - | - |
| - Legge 3 Gennaio 1978 n. 1 | 21/2/78 | 4790 |
| - D.M. 3 ottobre 1978 | 30/11/78 | 4899 |
| - Legge 9 febbraio 1979 n. 36 | 5/11/79 | 12892 |
| " " " " " | 23/4/80 | C/88 |
| - Legge 15 ottobre 1979 n. 490 | - | - |
| - Legge 24 dicembre 1979 n. 650 | - | - |
| - D.M. 11 febbraio 1980 | - | - |
| - Legge 24 Aprile 1980 n. 146 | 11/6/80 | C/89 |
| - Legge 3 Luglio 1980 n. 288 | 18/7/80 | C/98 |
| " " " " " | 18/7/80 | C/99 |
| - Legislazione urbanistica e riflessi giuridici sulle opere competenza "Cassa" | 19/5/79 | 7100 |
| " " " " " | 8/6/79 | 7991 |

| TEMA: LEGISLAZIONE | Circolari data | "Cassa" numero |
|---|-------------------|-------------------|
| - D.M. 17ottobre 1980 | | |
| - Ordinanza 3 dicembre 1980 n.17 del Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata. (G.U. n.55 del 25/2/81-Supplem.) | | |
| - D.M. 18 dicembre 1980 | | |
| - D.L. 31 gennaio 1981 n.11 | | |
| - D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 | | |
| - Legge 10 febbraio 1981 n. 23 | | |
| - D.L. 13 febbraio 1981 n. 19 | | |
| - D.L. 14 febbraio 1981 n. 24 | | |
| - D.L. 25 febbraio 1981 n. 33 | | |
| - D.L. 28 febbraio 1981 n. 36 | | |
| - D.M. 5 marzo 1981 | | |
| - D.M. 7 marzo 1981 | | |
| - D.L. 19 marzo 1981 n.75 | 1/3/1981 | 1577 |
| | 1/4/1981 | |

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO il 31/12/1980.

SEMI PREPARATI Circolari "Cassa" Delibere C.A. "Cassa"

T E M A : ORGANI "CASSA" Circolari "Cassa" Delibere C.A. "Cassa"

| | Data | Numero | Data | Numero |
|--|----------|--------|---------|--------|
| - Provvedimenti delegati (Delega al Direttore Generale ed altri Dirigenti) Applicazione delibera n. 1175 del 6/4/1979 | 1/8/1979 | 10054 | | |
| - Delega di poteri del C.A del Sig. Presidente -Approvazione da parte del C.A. della "Cassa" nelle sedute del | 8/5/1980 | | | 1677 |
| | 5/6/1980 | | | - |
| | | | 11/2/79 | 100/79 |
| | | | 12/3/80 | 795 |

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/1980

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/1980

T E M A: PROGRAMMI

Circolari "Cassa"

Delibere C.A."Cassa"

Data

Numero

Data

Numero

- Programma Quinquennale per il Mezzogiorno predisposto in attuazione dell'art.1 della legge 2 maggio 1976 n. 183
- Prima proposta del Piano triennale 1979 -1981 assegnato alla "Cassa" - Ed. a cura "Cassa" 5/2/79 1433
- Direttive per la formulazione del programma annuale per il 1979: Progetti Speciali ed infrastrutture industriali Rif. nota MISM n. 15441 del 22.12.1978.
- Direttive per la formulazione del programma annuale per il 1980 - Rif. nota 15007 del 20/12/1979 15.3.79 2046
- Atto di approvazione del Programma esecutivo annuale 1980, relativo agli interventi nei settori dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali con le direttive di attuazione, trasmesso con nota n. 6594 del 21.6.1980 del MISM.
- Programma esecutivo per il 1978 del settore progetti speciali - Bozza di relazione per la Commissione per le procedure speciali predisposto il 28 /11/1978 dalla Ripartizione P.S.
- Approvazione della proposta di programma annuale per l'anno 1979 per i progetti speciali e le infrastrutture industriali da parte del C.A. "Cassa" 14/2/79 390/SG
- Approvazione da parte del C.A. "Cassa", della proposta di programma annuale 1980 12/3/80 798

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZATIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/1980

31/12/1980

T E MA : MONOGRAFIE E DELIBERE Circolari "Cassa" Delibere C.A. "Cassa"

Data Numero Data Numero

- Nuovo schema di delibere per le OO.PP. e schede relative ai dati fisici delle opere 5/3/79 1425
- Nuove procedure per monografie opere pubbliche e private - -
- Schemi di deliberazioni 18.5.79 2046
- Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale 17/4/79 5670
- Interventi finanziari alle iniziative industriali promossi ai sensi della legge 2/5/74 n. 381 20/4/79 -
- Stato della legge dell'impiego ai sensi della legge 20/5/74 n. 381 25/2/80 1083

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZATIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/1980

T E M A : CONCORSIONE

Circolari "Cassa" Delibere C.A. "Cassa"

T E M A : INDUSTRIA

Circolari "Cassa"

Delibere C.A. "Cassa"

- Circoli generali per la gestione della

Data

Numero

Data

Numero

- Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e DD.MM. di attuazione - Legge 12/8/77 n. 675

- -

- Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale

17/4/79 5670

- Incentivi finanziari alle iniziative industriali concedibili ai sensi della legge 2/5/76 n. 183

20/4/79 -

- Tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi della legge 10/5/76 n. 319

25/3/80 C/83

"Cassa" per gestione G.I.P.

approvato dal C.A. della "Cassa"

15/2/79 602/79

15/2/79 269/80

- Lavori in concessione ENI ed IS

concessione per gestione diretta

11/6/79 2337

- Lavori in concessione ENI ed IS

in concessione

5/11/79 2281

SCHEDA, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI
INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/1980

| T E M A : CONCESSIONE | Circolari "Cassa" | | Delibere C.A. "Cassa" | |
|---|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | Data | Numero | Data | Numero |
| - Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni, dei cari- chi e dei sovraccarichi - D.M. 31/X/78 | 30/11/78 | 4899 | | |
| - Nuova disciplina della concessione per la esecuzione di OO.PP. di competenza "Cassa" - Disciplinare tipo di Conces- sione a cura Direz.Centr. Ripartizione P.S. | 3/1/79 | - | | |
| | 15/2/79 | - | | |
| - Scelta Ente Concessionario Direz.Centr.Ripartizione P.S. | 3/2/79 | - | | |
| - Nuova Disciplina del rapporto di Concessione approvata dal C.A. "Cassa" | | | 15/2/79 | 400/PS |
| - Disciplinare tipo di concessione a "misura" per esecuzione OO.PP. approvato dal C.A. della "Cassa" | | | 15/2/79 | 399/SG |
| - Lavori in concessione EAS ed in convenzione per gestione diretta | 11/6/79 | 2337 | | |
| - Avanzamento dei lavori delle opere in concessione | 5/11/79 | 12891 | | |

SCHEDA, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATIVI
INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/1980

| T E M A : APPALTI | Circolari "Cassa" | | Delibere C.A. "Cassa" | |
|--|-------------------|--------|-----------------------|-----------|
| | Data | Numero | Data | Numero |
| - Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici alle direttive della CEE - Legge 8 agosto 1977 n. 584 | - | - | - | - |
| - Legge 8 Agosto 1977 n. 584 | 13/2/78 | 4117 | - | - |
| - Accelerazione procedure per la esecuzione di CO.PP. - Interpretazione della legge 3/1/78 n. 1 | 21/2/78 | 4790 | - | - |
| - Gare al maggior ribasso - Ribasso eccessivo dell'impresa - approvazione da parte del C.A. "Cassa" nella seduta del | - | - | 23/11/78 | 1312 |
| - Commissioni per la prequalificazione delle imprese nelle gare disciplinate della legge 8 Agosto 1977 n. 584 e successive | 11/12/78 | 5243 | - | - |
| - Precisazioni in merito alla circolare n. 5243 dell'11/12/78 | 2/1/79 | 1 | - | - |
| - Sospensione dei lavori derivanti da condizioni climatologiche | 5/1/79 | 159 | - | - |
| - Licitazioni private con offerte aumento | 11/1/79 | 382 | - | - |
| - Procedure ordinarie di appalto - Approvazione da parte del C.A. "Cassa" nella Seduta del | - | - | 2/2/79 | 168/varie |
| - Acceleramento appalti osservanza di norme e circolari | 15/3/79 | - | - | - |
| - Prequalificazione delle Imprese | 2/5/79 | 6178 | - | - |

| T E M A : APPALTI | Circolari "Cassa" | | Delibere C.A. "Cassa" | |
|---|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | Data | Numero | Data | Numero |
| - Norme in materia di mobilità dei lavoratori - Legge 9 febbraio 1979 n. 36 | 2/5/79 | 6179 | - | - |
| - Procedure di appalto | 28/5/79 | 7440 | - | - |
| - Procedure per l'espletamento degli appalti concorsi | 6/12/79 | 14391 | - | - |
| - Seminario di verifica sulla concreta applicazione della legge 8/8/77 n.584 | 17/12/79 | 584 | - | - |
| - Capitolato Speciale tipo di impianti idrici, igienico-sanitari e del Gas | 27/2/80 | C/79 | - | - |
| - Norme in materia di mobilità dei lavoratori - Rispetto da parte delle imprese appaltatrici della clausola contrattuale a garanzia della occupazione della manodopera C/G Speciale - Legge 9 febbraio 1979 n. 36 | 23/4/80 | C/88 | - | - |
| - Aggiudicazione lavori a trattativa privata - Applicazione dell'art. 12 della legge 3/1/78 n. 1 - Approvazione da parte del C.A. "Cassa" nella seduta del | - | - | 29/5/80 | - |
| - Appalti in concessione di importo inferiore al miliardo di lire: criteri per la formazione degli elenchi delle imprese da invitare alle gare | 21/3/81 | C/127 | | |
| - Parere del Consiglio di Stato relativo alla interpretazione dell'art. 5, lettera b) della legge 584/1977 | 21/3/81 | C/128 | | |

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATI
VI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO il 31/12/1980

| T E M A : ESPROPRIAZIONI | Circolari "Cassa" | | Delibere C.A. "Cassa" | |
|--|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | Data | Numero | Data | Numero |
| - Espropriazioni ed acquisizioni consensuali in applicazione dell'art. 12 - - comma 1 - della legge 22/10/77 n. 865 | 7/3/79 | 3552 | | |
| - Espropriazioni pubblica utilità - indennità di espropriazioni fabbricati | 2/5/79 | 6177 | | |
| - Espropriazioni pubblica utilità - indennità di espropriazione e occupazione di urgenza. Indennità di asservimento | 3/10/79 | 11652 | | |
| - Espropriazione pubblica utilità Legge del 15/10/79 n. 490 | 5/11/79 | 12892 | | |
| - Espropriazione per opere e interventi "Cassa" | 26/2/80 | C/78 | | |
| - Delibera CIPE 31/1/80 relativa ai Finanziamenti ai Consorzi per spese attinenti l'espropriazione di terreni da adibire alla localizzazione degli impianti industriali ai sensi dell'art. 155 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno | 17/3/80 | C/81 | | |
| - Ulteriori norme sulle espropriazioni | 18/7/80 | C/97 | | |

SCHEDA, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA CASSA A TUTTO IL 31/12/1980

T E M A : PERIZIE SUPPLEMENTIVE Circolari "Cassa" Delibere C.A. "Cassa"

| | Data | Numero | Data | Numero |
|--|------|--------|------|--------|
|--|------|--------|------|--------|

- Ribasso d'asta e revisione

Prezzi 20/7/1979 2692

altri

SCHEDA, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/1980

| T E M A : REVISIONE PREZZI | Circolari "Cassa" | Delibere C.A. "Cassa" | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|------|--------|
| | Data | Numero | Data | Numero |

- Conferimenti
- Nuove Norme -Riferimento
proposta legge 6/2/79
presentata da Stammati e
altri

- -

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATI
SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATI
TIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA CASSA A TUTTO IL 31/12/80

T E M A : INCARICHI A Circolari "Cassa" Delibere C.A. "Cassa"
PROFESSIONISTI Data Numero Data Numero

- Conferimenti incarichi

a professionisti 17/4/1979 5669

-

-

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI E ORGANIZZATI-
TIVI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL
31/12/1980

| T E M A : I.V.A. | Circolari "Cassa" | | Delibere C.A. "Cassa" | |
|---|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | Data | Numero | Data | Numero |
| - Opere in concessione a "corpo" e a "misura" - Aliquota IVA - DL. 7/2/77 n. 15 convertito, con modificazioni, nella legge 7/4/1977 | 24/11/78 | 4652 | | |
| - Riconoscimento ai concessionari sulle spese generali | 23/5/79 | - | | |
| - Nuove normative a seguito D.L. del 3/7/1980 n. 288 | 18/7/80 | C/98 | | |
| | 18/7/80 | C/99 | | |

SCHUDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI NORMATIVI ED ORGANIZZATI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/80

| Tema : MATERIALI USATI | Circolari "Cassa" | | Delibera C.A. "Cassa" | |
|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | Data | Numero | Data | Numero |
| -Istruzioni relative ai controlli | | | | |
| sul conglomerato cementizio | | | | |
| adoperato per le strutture in | | | | |
| cemento armato - Legge 5/11/ | | | | |
| 1971 n. 1086 | 13/3/80 | 9415 | | |

SCHEDE, PER MATERIA, SUI TEMI LEGISLATIVI, NORMATIVI ED ORGANIZZATI
VI INTERESSANTI LA OPERATIVITA' DELLA "CASSA" A TUTTO IL 31/12/80

| T E M A : RISERVA 30% | Circolari "Cassa" | | Delibere C.A. "Cassa" | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| FORNITURE | Data | Numero | Data | Numero |

- Applicazione delle norme
sulla riserva 30% forniture
e lavorazione a favore delle
industrie meridionali 12/3/1979 1981

APPENDICE

CONCERNENTE "TESTI" DI CUI AI TITOLI
DELL'ELENCO A ("MOMENTO DELLE DIRETTIVE
ALLA CASSA PER L'INTERVENTO").

- I - LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183
- II - D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 302
- III - LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 272

(*) - Vengono qui riportati nella veste grafica di cui alla pubblicazione dell'IASM "Legge 152 per il Mezzogiorno e norme di attuazione" (Ed. settembre al gennaio 1979); pubblicazione cui si riferiscono anche le note in calce alle pagine.

LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 - DISCIPLINA DELL'INTERVENTO STRAGIONALE
NEL MEZZOGIORNO (1976-1979)

Numero ufficiale n. 121, del 6 maggio 1976.

TITOLO I - FIDUCIARIAMENTE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI
CON LE REGIONI

Art. 1 - (Fiduciariamonte governativa per il Mezzogiorno)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, nomina un fiduciario per il Mezzogiorno, il quale ha il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze attribuite ai vari organi dello Stato, l'attuazione delle attività di intervento straordinario nel Mezzogiorno, in attuazione delle direttive del Parlamento e del Consiglio dei Ministri.

TESTI LEGISLATIVI (*)

I - LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183

II - D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

III - LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 272

(*) - Vengono qui riportati nella veste grafica di cui alla pubblicazione dello IASM "Legge 183 per il Mezzogiorno e norme di attuazione" (Ed. aggiornata al gennaio 1979): pubblicazioni cui si riferiscono anche le note in calce alle pagine.

LEGGE 2 MAGGIO 1976, n. 183 — DISCIPLINA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-80

(Gazzetta Ufficiale n. 121, dell'8 maggio 1976)

TITOLO I — PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON LE REGIONI

• Art. 1 — (Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale (1) contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonchè:

- a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;
- b) le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attività industriali;
- c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorità settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;
- d) i criteri e le priorità per la predisposizione da parte delle Regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'articolo 7, lettera c);
- e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo;
- f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli Enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo articolo 9, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.

Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione (2), il CIPE è integrato di volta in volta dal presidente della Regione direttamente interessata.

(1) Il programma quinquennale 1976-1980 è stato approvato dal CIPE il 31 maggio 1977. Il testo è stato pubblicato dalla Cassa per il Mezzogiorno in: "Programma quinquennale per il Mezzogiorno e direttive d'attuazione", Roma 1977.

(2) Art. 117 della Costituzione: "La Regione emana, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foresta; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

segue art. 2

Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali. 3

Il programma impegna i Ministeri interessati, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione. 4

• Art. 2 — *(Commissione parlamentare per il Mezzogiorno)*

E' costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno. 1

La Commissione esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento, in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali. 2

A richiesta della Commissione, il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La Commissione può convocare il presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni. 3

• Art. 3 — *(Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali)*

Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, è costituito un comitato composto dai presidenti delle giunte delle suddette Regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi Consigli regionali (2 bis). Il comitato si riunisce almeno una volta al mese. 1

Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al Parlamento. 2

Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, numero 853 (3), è soppresso. 3

• Art. 4 — *(Attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti collegati a richiesta delle Regioni)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui al 1

(2) La legge 5 agosto 1978, n. 480 — Conversione in legge del decreto legge 21 luglio 1978, n. 383, ha modificato la composizione del comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali come segue: "Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno, e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro".

(3) Legge 6 ottobre 1971, n. 853, art. 1, comma terzo: "Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge è costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE".

segue art. 4

precedente articolo 3, può autorizzare la Cassa e gli Enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura, e soltanto a richiesta delle Regioni, degli Enti locali e dei loro consorzi nonché delle comunità montane, la Cassa e gli Enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.

Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le Regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle Regioni meridionali, nonché a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.

La Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attività, anche delle istituzioni già operanti nel Mezzogiorno.

• Art. 5 - *(Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno)*

La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (3 bis), sentito il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvederà alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazione e di aggiornamento.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 formato dal Presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione di cui all'articolo 2. (4)

(3 bis) Le direttive del ministro sono state formulate con lettera dell'8 agosto 1977, n. 3691

(4) Il decreto legge 21 luglio 1973, n. 383, convertito nella legge 5 agosto 1978, n. 480, modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno come segue: "La Cassa per il Mezzogiorno è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare"

segue art. 5

Dei membri del consiglio, nove saranno designati dalle Regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna (5). 4

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio. 5

• Art. 6 - (Completamento e trasferimento di opere alle Regioni)

Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (6), e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 (7), incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (8), mediante concessione agli Enti locali e agli enti pubblici interessati. 1

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli Enti locali interessati, gli interventi di cui all'articolo 30 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 (9), e della legge 27 gennaio 1962, n. 7 (10), ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un 2

e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4".

(5) Tale disposizione è decaduta con il decreto legge segnalato alla precedente nota (4).

(6) Legge 6 ottobre 1971, n. 853, art. 16, commi primo, secondo e terzo:

"La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che saranno trasferite alle Regioni, ai sensi del primo comma del precedente articolo 4.

Agli interventi di cui al comma precedente, per almeno 600 miliardi di lire, da impegnare con priorità per l'intervento straordinario nell'agricoltura e nelle opere civili di cui all'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, la Cassa provvede con la dotazione complessiva autorizzata dal successivo articolo 17 in favore della Cassa medesima per il quinquennio 1971-75. Le somme non impegnate alla data del trasferimento delle funzioni alle Regioni, saranno destinate al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere utilizzate ai sensi del precedente articolo 4 a favore delle regioni meridionali.

La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuta a provvedere alla completa realizzazione dei programmi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a) del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, nonché alla definizione delle domande di contributo nei settori dell'artigianato e della pesca, presentante, ai sensi degli articoli 118 e 120 del citato testo unico, entro il termine del 31 dicembre 1970".

(7) La legge 27 dicembre 1973, n. 868, concerne "Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973". In particolare, l'art. 9 disciplina gli interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie, nonché di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani.

(8) L'art. 32 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, riguarda i sistemi di esecuzione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

(9) La legge 5 febbraio 1970, n. 21, concerne "Provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968". In particolare, il riferimento riguarda gli interventi per l'attuazione del risanamento delle zone e dei mandamenti delimitati dal piano regolatore generale di Palermo.

(10) Legge 27 gennaio 1962, n. 7, concernente "Provvedimenti a favore del Comune di Napoli".

segue art. 6

ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 (11), e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.

Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (12), già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera b) dell'articolo 7, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, della somma di lire 1.600 miliardi. 3

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (13), sono soppressi. 4

Tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa, sono trasferite alle Regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con i criteri e le modalità indicate dal Comitato di cui all'articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle Regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate. 5

La Cassa è autorizzata altresì a fornire alle Regioni un contributo finanziario una tantum di lire 35 miliardi a favore degli Enti di bonifica, destinato al risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche. 6

Le Regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento, a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal Comitato di cui all'articolo 3. 7

Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è anch'esso trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (14), e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata. 8

Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle Regioni. 9

(11) La legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concerne "Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962" nelle provincie di Avellino e di Caserta. In particolare, gli articoli 16, 17 e 21 riguardano: a) la costruzione, ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali e di annesse pertinenze; b) opere pubbliche ed espropriazioni connesse alla realizzazione di piani di ricostruzione.

(12) L'art. 125 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, concerne le agevolazioni finanziarie per iniziative alberghiere (finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto).

(13) Vedi nota (G).

(14) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, concerne "Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo".

• Art. 7 - (*Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti*)

L'intervento delle Regioni finanziato con la presente legge si attua mediante:

- a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;
- b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;
- c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi.

Al finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, nonché con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (15).

Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonché delle altre opere di competenza regionale, finanziate con i fondi di cui alla presente legge, le Regioni interessate hanno facoltà di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 29 e, per quanto applicabili, agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (16), anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità regionale.

• Art. 8 - (*Progetti speciali*)

I progetti speciali di cui all'articolo 1, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento

(15) Si tratta del "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo".

(16) Gli articoli richiamati concernono la "Dichiarazione di pubblica utilità delle opere" (art. 29), la "Progettazione, direzione e collaudo delle opere" (art. 30), la "Approvazione dei progetti" (art. 31), e la "Esecuzione delle opere" (art. 32).

di attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria alla attuazione delle finalità del progetto direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali (17).

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo. 2

I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'articolo 1, dalle 3

(17) Per l'attuazione di progetti speciali nel settore dell'agricoltura, sono da segnalare alcune disposizioni legislative — precedenti alla legge 183 — contenute nel decreto legge 24 febbraio 1975, n. 26 — Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125; e nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. Di tali provvedimenti si riproducono gli articoli interessati.

Decreto-legge 24 febbraio 1976, n. 26; artt. 13 e 13 bis:

art. 13 — "In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi, nei casi non previsti dall'art. 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prestiti di esercizio a tasso agevolato nonché le anticipazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 75 del testo unico medesimo e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunità europee.

I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalità determinate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni in conformità del settimo comma dell'art. 141 del citato testo unico.

I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità previste dalle stesse disposizioni.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito, ai sensi della lettera a), comma nono, dell'art. 141 del predetto testo unico operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario, viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima".

art. 13 bis — "Per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, riguardante la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile. L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il tasso di interesse è determinato con le modalità fissate al secondo comma del precedente articolo 13.

Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalità sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Cassa è autorizzata a provvedere con gli stessi criteri indicati al terzo comma del precedente articolo 13".

Legge 16 ottobre 1975, n. 493:

art. 13 — "Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, con precedenza per quelli suscettibili di immediata esecuzione, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

Ferma restando la facoltà per la Cassa per il Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate, semestralmente, dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.

Dello stanziamento medesimo saranno riservate per il settore agricolo le seguenti somme:

a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;
b) lire 50 miliardi per la concessione di contributi e di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative agricole e loro consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli, per la promozione ed il potenziamento delle strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché in ogni caso negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;

c) lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione.

La individuazione delle spese e degli interventi di cui al precedente comma sarà effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno, d'intesa con le Regioni meridionali.

In ogni caso una quota non inferiore alla metà dell'intero stanziamento di cui al primo comma, dovrà essere destinata alla realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali".

segue art. 8

Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli Enti ad essa collegati.

I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalità per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonché l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi. 4

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali. 5

La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale è autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi. 6

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche. 7

Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (18), sono soppressi. 8

• Art. 9 - *(Delega per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati)*

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente alle società finanziarie Nuove iniziative per il Sud S.p.A. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale S.p.A. (FINAM) e Finanziaria meridionale S.p.A. (FIME), nonché all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), in conformità dei seguenti criteri: 1

- a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;
- b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attività dei predetti organismi;
- c) possibilità di utilizzare per le attività di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri, sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 1;
- d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle Regioni;

(18) Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernono disposizioni sui progetti speciali di interventi organici e sulle relative procedure di approvazione ed esecuzione.

segue art. 9

e) necessità di un più organico coordinamento fra le attività svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attività svolta da organismi simili nelle restanti parti del territorio nazionale:

f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e del tesoro, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge (18 bis).

TITOLO II - INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

• Art. 10 - *(Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno)*

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale previsto dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (19), può essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

- 1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;
- 2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
- 3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;
- 4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento.

Il contributo di cui al numero 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (20).

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo, può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (21).

(18 bis) Vedi pag. 87. "Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 1978 - Disposizioni per la ristrutturazione ed il riordinamento degli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno".

(19) L'art. 102 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, riguarda i "Contributi per la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali".

(20) Legge 6 ottobre 1971, n. 853, art. 10, comma ventitreesimo: "Per tali iniziative, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare - per i servizi di assistenza tecnica, commerciale e per i finanziamenti - apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI)".

(21) Vedi pag. 105.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, l'ammissione al contributo di cui al precedente articolo 10 è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale. 3

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui al decimo comma del presente articolo, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché degli Istituti di credito a medio termine abilitati, i quali ultimi dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati. 4

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità nel quale sono indicati sia la misura del contributo riconosciuta all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, sia gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. 5

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (26), anche agli istituti di credito e agli interessati. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (27), è soppresso. 6

Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate. 7

Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi. 8

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno. 9

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, saranno definite le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (28). 10

(26) Si tratta degli adempimenti per la concessione dei contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti industriali.

(27) Il primo comma dell'art. 103 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, prevedeva che l'ammissione alle agevolazioni fosse subordinata "al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento" e che all'accertamento provvedesse "il Ministro per gli interventi Straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria, commercio ed artigianato".

(28) Vedi pagg. 55-60: "Decreto ministeriale 22 gennaio 1977" - Procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, alle iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi".

segue art. 10

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT (22). 5

Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale (23). 6

Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPE (24), anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. 7

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configureranno l'appartenenza ad un medesimo gruppo. 8

• Art. 11 - (Condizioni di ammissibilità al contributo, disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande)

La concessione del contributo di cui al precedente articolo 10 per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire è deliberata dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli istituti di credito a medio termine abilitati, in conformità delle direttive emanate dal CIPE (25), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 1

La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il Ministro entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario. 2

(22) La direttiva del CIPE per le zone riconosciute particolarmente depresse non è stata ancora emanata. Al punto 15 delle direttive del suddetto Comitato per la concessione delle agevolazioni finanziarie (vedi pag. 102), si dispone che nella determinazione di tali zone le Regioni "terranno conto dell'esigenza di adottare criteri che evitino una ingiustificata parcellizzazione delle aree".

(23) Vedi punto 3 (pag. 98) delle direttive del CIPE per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

(24) Vedi punto 24 (pag. 103) delle direttive del CIPE per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

(25) Vedi pagg. 97-104.

seguc art. 11

Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo. 11

Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione al contributo stesso o della richiesta di parere di conformità corredate dalla documentazione necessaria. 12

• Art. 12 — (*Procedura per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture*)

Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al precedente articolo 10, viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa istruttoria della Cassa che si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti, nonché sentita la Regione interessata, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. 1

Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (29), il CIPE esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima. 2

All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 11. 3

La Cassa per il Mezzogiorno ogni sei mesi invia al Ministro per il Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformità con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere. 4

Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle Aree e nei Nuclei di sviluppo industriale, i consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (30), possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese 5

(29) L'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che riguarda l'autorizzazione a nuovi impianti industriali o l'ampiamiento di quelli preesistenti, è stato modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350 (vedi *Allegato*, pagg. 141-149).

(30) L'art. 144 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che, allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le provincie, le Camere di Commercio e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi, al fine di assicurare l'esecuzione, in concessione, delle opere di attrezzatura della zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e di quelle di competenza dei Consorzi stessi, nonché di svilupparle e di gestirle.

segue art. 12

le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.

◦ **Art. 13** — *(Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca)*

Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 10, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 11 e 12. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per gli uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati a imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

- a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 11 e 12, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
- b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPE il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto (31) da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli, anche periodici, da parte della Cassa.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo, è concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della presente legge, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro.

(31) Le direttive del CIPE sono riportate nelle pagg. 116-113. Il decreto ministeriale 10 agosto 1977 — Concessione di agevolazioni ai Centri di ricerca scientifica e tecnologica ubicati nel Mezzogiorno — è riportata a pag. 81.

• Art. 14 — (*Sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale*)

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651 (32), modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382 (33), nonché nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE (34), lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (35), e successive modificazioni e integrazioni, è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS (36).

• Art. 15 — (*Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali*)

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni (37) occorrenti per unificare e riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione (37 bis) anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (38) e nella misura del 35 per cento al restante territorio

(32) La legge 30 dicembre 1937, n. 2651, concerne "Norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni".

(33) La legge 18 gennaio 1939, n. 382, concerne modifiche alla normativa (vedi nota precedente) per la classificazione degli alberghi e delle pensioni.

(34) Le direttive in materia, deliberate dal CIPE il 31 maggio 1977, sono riportate a pag. 115.

(35) Si tratta dello sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori rientranti nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

(36) Per i dipendenti in forza alla data del 30 giugno 1976 è conservata fino al 31 dicembre 1980 la riduzione dei contributi assicurativi dovuti all'INPS fino ad un massimo del 30% delle retribuzioni assoggettate dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

(37) Vedi pag. 35: "Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 — Disciplina del credito agevolato al settore industriale".

(37 bis) Questo ambito d'intervento è ora regolato dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 — "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore".

(38) In base alle disposizioni vigenti i territori meridionali agevolati — cui si fa riferimento anche in numerosi altri articoli della legge — comprendono: le regioni Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché: le provincie di Frosinone e Latina; i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina (Roma - in parte; Ardea; Pomezia; Albano Laziale - in parte; Ariccia; Genzano - in parte; Lanuvio; Velletri - in parte; Anzio; Nettuno); i Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex Circondario di Cittaducale (Accumoli; Amatrice; Cittaducale; Leonessa; Posta; Borbona; Cantalice; Micigliano; Antrodoco; Castel S. Angelo; Cittaducale; Borgo Velino; Rieti - limitatamente alla frazione di Vazia; Petrella Salto; Fiamignano; Pescocostanzo; Borgorose); in Toscana, le isole d'Elba, del Giglio e di Capraia; i Comuni della provincia di Ascoli Piceno inclusi nel comprensorio di bonifica del Tronto (Grottammare; Ripatransone; S. Benedetto del Tronto - in parte; Montepiccolo; Acquaviva Picena; Monsampolo del Tronto; Civita; Castorano; Spinetoli; Colli del Tronto; Castel di Lama; Maltignano; Appignano del Tronto; Castignano; Folignano; Ascoli Piceno; Rotella; Forlì; Venarotta; Roccalivione; Palmiano; Comunanza; Acquasanta; Montegallo; Arquata del Tronto).

nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base, rispettivamente, delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (39) per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623 (40) e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere più sollecita l'erogazione;

b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di lire, nelle zone di cui alla lettera f); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera g); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera h); relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 13, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla concorrenza di un investimento complessivo di 15 miliardi. I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo;

c) attribuzione al CIPE e, per quanto di competenza al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato, nonché della definizione delle procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento tra la concessione del contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante la fissazione della documentazione necessaria (41) e la indicazione di termini per il compimento dei singoli atti;

d) concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli istituti di credito a medio termine, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (42);

(39) Si tratta delle norme contenute (art. 10) nella legge per il Mezzogiorno 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il "Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 ed integrazioni al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno".

(40) La legge 30 luglio 1959, n. 623, concerne "Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato". L'ultima modifica è contenuta nel Decreto Legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 15 ottobre 1975, n. 493. Vedi nota (1), pag. 35.

(41) Vedi pag. 97.

(42) Vedi pag. 78.

segue art. 15

e) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (43), il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati è fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di riferimento; la misura del finanziamento a tasso agevolato sarà pari al 40 per cento dell'investimento globale; in ogni caso la somma percepita dall'imprenditore a titolo di finanziamento agevolato per investimenti fissi e di contributo previsto dal precedente articolo 10 non dovrà superare la misura del 70 per cento degli investimenti fissi. Detta aliquota massima è aumentabile solo per le maggiorazioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 10;

f) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nelle Regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio in aree, da determinare anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle Regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione, al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sarà pari al 60 per cento dell'investimento globale;

g) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree, da determinare anche in riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle Regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale;

h) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera b), ubicate nelle altre province del territorio nazionale ad un tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso di riferimento e ad una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 50 per cento dell'investimento globale;

i) le spese ammissibili al finanziamento dovranno comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La durata massima dei finanziamenti agevolati sarà fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a tre anni; per i nuovi impianti ubicati nei territori meridionali la durata massima dei finanziamenti è elevata a 15 anni comprensivi del periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni;

l) le altre agevolazioni creditizie dell'industria che potranno essere elaborate con successive leggi, dovranno tener conto delle esigenze di unificazione del sistema nazionale di credito agevolato ed assicurare un congruo differenziale per il Mezzogiorno.

Saranno altresì previste, anche in relazione allo snellimento delle procedure di cui alla lettera c) del presente articolo, apposite norme per eventuali operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni. 2

Sarà inoltre previsto che per i progetti di investimenti realizzati nei territori non meridionali dalle società o dalle imprese di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, 3

(43) Vedi precedente nota (38).

n. 853 (44), la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per i progetti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.

Sarà infine previsto che il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, possa, con proprio decreto, in caso di eccezionale variazione in aumento del tasso di riferimento, modificare la misura del tasso di interesse agevolato rispetto a quelle fissate dalle lettere di cui al primo comma, ferma restando la proporzione tra le diverse zone.

Resta confermata la facoltà di concedere agli istituti meridionali di credito a medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 (45), il contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie.

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo, restano in vigore le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali contenute nelle leggi 30 luglio 1959, n. 623 (46), e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853 (47), e nel testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (48). I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (49), prorogati da ultimo con l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (50), sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 ottobre 1977 per la stipulazione dei relativi contratti.

Ai fini della costituzione del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui al precedente primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 miliardi, che sarà iscritta in appositi capitoli del bilancio dello Stato a partire dall'anno 1976, secondo quote annuali determinate con i decreti delegati di cui al presente articolo. La quota dell'anno 1976 resta determinata in lire 20 miliardi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 20 miliardi - relative all'anno 1976 - con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, quanto al restante importo, anche mediante operazioni di ricorso al mercato

(44) Vedi precedente nota (29).

(45) Si tratta dell'ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale), dell'IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia), e del CIS (Credito Industriale Sardo).

(46) Vedi precedente nota (40).

(47) Si tratta delle disposizioni contenute (art. 10) nella precedente legge per il Mezzogiorno 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il "Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 ed integrazioni al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno".

(48) Si tratta degli articoli 101, 102, 103 e 104 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, concernenti "Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno a favore di iniziative industriali".

(49) La legge 30 luglio 1959, n. 623, successivamente modificata, fissava i termini entro i quali i contratti di mutuo a tasso agevolato dovevano essere stipulati.

(50) Con tale legge i termini erano stati fissati al 31 marzo 1976.

segue art. 15

che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nelle forme e modalità stabilite nei decreti delegati medesimi.

Al fondo nazionale anzidetto sono attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 (51), e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

• Art. 16 — *(Coordinamento tra leggi statali e regionali)*

Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117 (52), primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (53), con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dalla presente legge.

In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, nè stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entità dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato.

Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (54).

• Art. 17 — *(Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali)*

La società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre

(51) Vedi precedente nota (40).

(52) Vedi nota (2).

(53) Si tratta delle leggi costituzionali concernenti, rispettivamente, gli Statuti delle Regioni: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia. Gli articoli citati contengono l'elenco delle materie in cui le rispettive Regioni hanno potestà legislativa.

(54) L'art. 10 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente la "Costituzione ed il funzionamento degli organi regionali", prevede che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali nelle materie in cui le Regioni possono emanare norme legislative, abrogano le leggi regionali che risultano in contrasto con esse.

segue art. 17

1971, n. 853 (55), è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali (56), per la cui realizzazione può essere concesso il contributo di cui al precedente articolo 10 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo (57).

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. 2

La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere, in unica soluzione, al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato. 3

L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente, è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto (57 bis). 4

La Società di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma. 5

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma, possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime. 6

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore purchè essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico. 7

(55) Legge 6 ottobre 1971, n. 853, art. 9:

"Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE può autorizzare la costituzione, anche con la utilizzazione delle strutture e delle disponibilità patrimoniali delle esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno, di una finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, specie piccole e medie".

(56) Si tratta della FIME-LEASING SpA costituita il 2 giugno 1977. Al capitale sociale di 10 miliardi partecipano la FIME (60 per cento), l'IMI (20 per cento) e l'ISVEIMER (20 per cento).

(57) Vedi pag. 111. "Direttive per la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali".

(57 bis) Vedi pag. 35.

segue art. 17

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro. 8

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di lire 5.000. 9

Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni (57 tris). 10

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

• Art. 18 - (Decorrenza delle agevolazioni e norme transitorie)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'articolo 10. 1

Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 15, si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse e a quelli in conto capitale. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti delegati si applicano le disposizioni dell'articolo 10 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dei decreti anzidetti per il credito agevolato. 2

Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717 (58) e la legge 6 ottobre 1971, n. 853 (59), prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro. 3

Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale. 4

Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si 5

(57 tris) Una convenzione tra Cassa per il Mezzogiorno e un gruppo di società di leasing (Agrileasing, Centro Leasing, Feder-leasing, Fiscambi Leasing, Italease, Localit, Locat, Locatrice italiana, Sava Leasing, Spci Leasing e Sud leasing) è stata sottoscritta nel novembre 1978.

(58) La legge 26 giugno 1965, n. 717, concerne la "Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" nel quinquennio 1965-1969.

(59) La legge 6 ottobre 1971, n. 853 concerne "Il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno nel quinquennio 1971-'75 ed integrazioni al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno".

applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti antinquamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10 (60).

Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per il contributo di cui al precedente articolo 10, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

◦ Art. 19 — (Norme finali e finanziarie)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, numero 1523 (61). I commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (62), sono soppressi.

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 10 si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Le Regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 7. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (63). La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il

(60) Vedi pag. 17.

(61) Gli articoli citati dal T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, riguardano la concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno: di agevolazioni finanziarie — finanziamenti a tasso agevolato e contributi in conto capitale — alle iniziative alberghiere (art. 125) e la maggiorazione, per il Mezzogiorno, dei contributi sui mutui per iniziative alberghiere, previste da alcune leggi nazionali (art. 126); la partecipazione della stessa Cassa in enti per lo sviluppo turistico, al fine di realizzare opere di interesse turistico (art. 127).

(62) I commi ventiquattro, venticinque e ventisei della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernono la concessione di finanziamenti agevolati per la costruzione, rinnovo, conversione, ecc. di impianti, attrezzature e locali per la distribuzione commerciale.

(63) L'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", autorizza l'ENAPI a compiere con gli istituti di credito operazioni riguardanti: a) il riscontro degli effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di medie e piccole imprese; b) l'effettuazione di finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; c) l'assunzione da solo o in consorzio di titoli obbligazionari e buoni pluriennali emessi dagli istituti di credito, in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine, a medie e piccole imprese.

segue art. 19

Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto all'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (64).

Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali, è destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Tale somma sarà ripartita, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fisserà altresì i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima. 3

Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 (65) sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento dagli impieghi a favore della media e piccola industria. 4

Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresì ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato. 5

• Art. 20 - (Norme concernenti i prestiti esteri)

I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (66), e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipulazione di tale convenzione anche per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 del testo unico medesimo. 1

Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, nonché dell'articolo 27 del testo unico citato (67), la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno. 2

Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali delle infrastrutture e dei servizi, nonché per il finanziamento dei progetti speciali. 3

(64) L'art. 101 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce le modalità per la cessione di finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali, con il concorso sugli interessi della Cassa per il Mezzogiorno.

(65) Vedi precedente nota (45).

(66) L'art. 25 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che le condizioni per la contrazione di prestiti all'estero, definite dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, debbano essere approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

(67) Il terzo comma dell'art. 26 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che la garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa. A sua volta l'art. 27 dello stesso T.U. stabilisce che la garanzia di cambio, e gli oneri derivati alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rinvierà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitali ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

• Art. 21 - (*Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno*)

Il Governo della Repubblica sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (68), mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

• Art. 22 - (*Finanziamento degli interventi*)

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (69), per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno - compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle Regioni meridionali ai sensi del precedente articolo 7, per il quinquennio 1976-1980 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi del precedente articolo 14 - è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 14.500 miliardi comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (70). La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.

L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto, per il periodo stesso, delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160 (71), nonché delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (72). L'assegnazione medesima è comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 8

(68) Il nuovo Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1978, n. 146.

(69) Il primo comma dell'art. 16 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che "La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980".

(70) L'art. 13 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, stabilisce che "Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 1.000 miliardi".

(71) Si tratta delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro dal 1971 al 1978 e dal 1978 al 1980.

(72) Si tratta della dotazione finanziaria della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

segue art. 22

della presente legge, e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spesa è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160 (73). L'assegnazione stessa è altresì comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o da realizzare.

Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'articolo 14, nonché quello per le agevolazioni a favore delle iniziative industriali, di cui agli articoli 10 e 15, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 400 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di complessive lire 300 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi già stanziati ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 (74), sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.000 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.050 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 20 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzato, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 (75). Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno prelevate:

(73) L'art. 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, concernente "Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno", fa riferimento alla quota di spesa necessaria allo svolgimento delle attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, comprensiva delle spese di studio, progettazione e direzione lavori.

(74) Vedi precedente nota (70).

(75) La legge 4 agosto 1975, n. 394, concerne l'"Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione partecipazioni industriali GEPI Società per Azioni". I commi citati nell'art. 2 si riferiscono a modalità tecniche relative ai mutui ed alla emissione di Buoni del Tesoro per la copertura degli oneri comportati dalla legge.

segue art. 22

a) sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 miliardi di cui al precedente articolo 7, le somme destinate alle Regioni che verranno versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale;

b) sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, le somme da versare all'INPS stesso per lo sgravio contributivo di cui al precedente articolo 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6

Agli impegni che ai sensi del precedente primo comma la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985. 7

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività produttive. 8

Il contributo in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ -, di cui all'articolo 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (76), è elevato, per il quinquennio 1976-1980, da lire 250 milioni a lire 600 milioni. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma del presente articolo. 9

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 589 (77), il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 (78). 10

(76) L'art. 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, stabilisce la concessione allo SVIMEZ di un contributo annuale di 250 milioni a partire dall'esercizio 1972 fino a tutto l'esercizio 1975.

(77) La legge 4 agosto 1971, n. 589, concernente "Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno", al 3° comma dell'art. 1 stabilisce che "con successivo provvedimento legislativo sarà determinato l'importo delle somme che, a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS, a partire dal 1973".

(78) Vedi precedente nota (75).

• Art. 23 - (Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. 1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 2

Data a Roma, addì 2 maggio 1976

Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1975 n. 183, approvata la legge di bilancio dell'esercizio finanziario del Ministero per il Mezzogiorno per l'esercizio 1976-80.

LEONE
MORO-ANDREOTTI-STAMMATI-COLOMBO-DONAT-CATTIN

Scritto in Commissione di Ministri
Esaminato dal Consiglio dei Ministri

Ha proposto dal Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, di concerto con i Ministri per il Tesoro e per gli Interventi Regionali nel Mezzogiorno.

DECRETA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Composizione del fondo e sua destinazione)

È costituito il fondo nazionale per il credito agricolo di natura industriale e per la diffusione imprenditoriale di lire 7.200 miliardi da destinare alla concessione di prestiti in conto corrente sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.

Al fondo nazionale suddetto sono versati a titolo di somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le somme disponibili in conto corrente nei depositi bancari e nei conti di deposito di cui all'art. 20 della legge 28 luglio 1969 n. 622 (1), e successivamente modificazioni e integrazioni. Le disposizioni sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

(1) Legge 28 luglio 1969 n. 622 (1) art. 20, 21 e 22.
La legge 28 luglio 1969 n. 622 (1) art. 20, 21 e 22, approvata in data 28 luglio 1969, ha disposto la destinazione di somme disponibili in conto corrente nei depositi bancari e nei conti di deposito di cui all'art. 20 della legge 28 luglio 1969 n. 622 (1), e successivamente modificazioni e integrazioni. Le disposizioni sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

La legge 28 luglio 1969 n. 622 (1) art. 21, ha disposto la destinazione di somme disponibili in conto corrente nei depositi bancari e nei conti di deposito di cui all'art. 20 della legge 28 luglio 1969 n. 622 (1), e successivamente modificazioni e integrazioni. Le disposizioni sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

La legge 28 luglio 1969 n. 622 (1) art. 22, ha disposto la destinazione di somme disponibili in conto corrente nei depositi bancari e nei conti di deposito di cui all'art. 20 della legge 28 luglio 1969 n. 622 (1), e successivamente modificazioni e integrazioni. Le disposizioni sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1976, N. 902 - DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE

(Gazzetta Ufficiale n. 8, dell'11 gennaio 1977)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

• Art. 1 - (Costituzione del fondo e sua destinazione)

E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.

Al fondo nazionale anzidetto sono altresì attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 (1), e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilità delle somme da trasferire è determinata al netto

(1) Legge 30 luglio 1959, n. 623 (artt. 1, 2, 3 e 4):

Art. 1 - "Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi artt. 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, d'importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e d'importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti d'importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso d'interesse non può essere superiore al 3 per cento.

In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo art. 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 ed a 1.500 milioni di lire".

Art. 2 - "I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli Istituti e Aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per i territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (2).

Le disponibilità del fondo sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (3), e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi del successivo art. 25 (4) e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80,

I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindi anni nei territori di cui al secondo comma dell'art. 1.

I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.

Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo art. 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".

Art. 3 - "I finanziamenti di cui al precedente art. 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi compresa, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione".

Art. 4 - "Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente art. 1, il Ministro per l'industria e il commercio - su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo art. 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'art. 9 - corrisponderà agli istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza tra: a) la rata prevista nel piano d'ammortamento calcolato al tasso che l'istituto pratica per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale, e b) la rata prevista nel piano d'ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'art. 1.

Tale contributo decorre dalla data della stipulazione del contratto.

In casi di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo".

Le norme suddette sono state modificate ed integrate - sia per quanto concerne la proroga dei termini fissati dal terzo comma dell'art. 2, sia per quanto concerne l'ammontare dei finanziamenti ed altre disposizioni - dalla legge 25 luglio 1961, n. 549, che ha elevato al 30 per cento il limite per il finanziamento delle scorte; dalla legge 14 agosto 1963, n. 1065; dalla legge 29 marzo 1965, n. 219; dalla legge 15 febbraio 1967, n. 38; dal D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713. Da ultimo la legge è stata modificata ed integrata dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, di cui si riproducono gli artt. 1, 2 e 2 bis:

Art. 1 (Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti) - I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713".

Art. 2 (Contributo in conto interessi) - "Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento".

Art. 2 bis - "Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi".

(2) L'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 stabilisce che il contributo in conto interessi per i finanziamenti previsti dalla stessa legge è concesso con decreto del Ministro per l'industria, su proposta di un Comitato interministeriale di cui lo stesso articolo indica la composizione.

(3) Vedi nota (33), pag. 22

(4) Vedi pag. 48.

per i fini e secondo le modalità di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto (5).

Le disponibilità del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalità di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (6). I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato (7) e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

• Art. 2 - (Attribuzioni del CIPE e del CICR)

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del

(5) T.U. 30 giugno 1967, n. 1523:
Art. 28 (Conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato) - "Le disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Nel limite d'importo stabilito dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme accessorie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima".

(6) Legge 25 novembre 1971, n. 1041:
Art. 9 - "Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.
La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato.
Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali e comunicati al Parlamento nel termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono. Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

(7) R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:
Art. 585 - "Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali possono disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono la contabilità speciali.
Non possono essere versati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ciò sia autorizzato da speciali disposizioni legislative. Nessuna contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri senza autorizzazione della direzione generale del tesoro.
Gli uffici di controllo della Sezione di Tesoreria debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali".

credito agevolato, nonché le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (8), sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 17 della citata legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; entro il termine suddetto il CIPE definisce, altresì, criteri e modalità per l'attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui al citato art. 17 (9).

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito. Restano, comunque, ferme nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le competenze e le attribuzioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

• Art. 3 - (*Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine*)

I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate (10).

• Art. 4 - (*Autorizzazioni per nuovi investimenti*)

La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a 500 milioni di lire, è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350 (11).

In tali casi l'autorizzazione è richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (12), la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350 (13), va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.

(8) Vedi pag. 17.

(9) Le direttive del CIPE per l'attuazione della locazione finanziaria sono riportate a pag. 111.

(10) L'elenco di tali Istituti è riportato a pag. IV dell'inserto "Sintesi delle agevolazioni alle iniziative industriali del Mezzogiorno", contenuto nella presente pubblicazione.

(11) Vedi pag. 141.

(12) Vedi pag. 17.

(13) Vedi pag. 141.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER IL CENTRO-NORD

• Art. 5 - *(Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale)*

Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'interesse per la concessione del credito agevolato è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a 3 anni.

• Art. 6 - *(Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale)*

Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire, che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa.

La durata del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

• Art. 7 - *(Determinazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord)*

Il CIPE provvede ad individuare le aree insufficientemente sviluppate, anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate (13 bis).

L'individuazione di dette aree dovrà essere fatta, tenendo presente il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto occupazione industriale e popolazione residente secondo i dati dei due ultimi censimenti ISTAT, rapportati ai relativi dati medi del centro-nord.

• Art. 8 - *(Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale)*

Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di

(13 bis) La relativa delibera è stata approvata il 21 dicembre 1977 dal CIPI (subentrato in questa materia al CIPE, secondo quanto previsto dalla legge 12 agosto 1977, n. 675).

ammortamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire, nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.

• Art. 9 - (Domanda e procedura)

La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente art. 3.

Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese previste dal presente titolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l'estratto della delibera e una apposita relazione.

La domanda, di cui al primo comma, è altresì trasmessa dall'Istituto di credito alla Regione interessata, che può esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

La relazione di cui al precedente secondo comma dovrà illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Il contributo in conto interesse è deliberato sulle singole operazioni dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta di un comitato interministeriale composto:

- 1) dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente;
- 2) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;
- 3) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 4) da un dirigente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
- 5) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 6) da un dirigente del Ministero del bilancio;
- 7) da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero;
- 8) da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
- 9) da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- 10) da otto esperti in materia di attività industriale, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Per i membri di cui ai numeri da 3) a 9) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, che intervengono in caso di assenza dei titolari.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.

Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

• **Art. 10** - (*Erogazione dei contributi per il centro-nord*)

Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo negli interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre), sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

• **Art. 11** - (*Controlli dell'esecuzione dei lavori per il centro-nord*)

All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le somme da essi erogate in favore delle industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del presente decreto, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo, gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo, sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (14).

(14) R.D. 23 maggio 1924, n. 827:

Art. 277 - "La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali per vari servizi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

TITOLO III - MEZZOGIORNO

• Art. 12 - (Soggetti beneficiari)

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire, ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato di cui al presente decreto soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al primo comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi.

Le stesse agevolazioni sono concedibili anche ai centri di ricerca di cui all'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (15).

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

a) è autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato; b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali Isveimer, Irfis e Cis, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all'art. 22 del presente regolamento, debbono portare a corredo un certificato del consegnatario stesso attestante il ricevimento del materiale e la iscrizione di esso nei relativi inventari.

L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa e che devono corredare il titolo di spesa, deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri esemplari che l'amministrazione deve conservare nei propri atti, debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche.

La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e d'imprescindibile necessità, e con forme e cautele tali da togliere la possibilità di un duplicato pagamento".

Art. 291 - "I titoli di spesa sono trasmessi dalla ragioneria alla Corte dei conti, o al funzionario all'uopo da questa distaccato presso la ragioneria medesima, per il suo visto.

A corredo dei titoli stessi debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi.

La Corte può richiedere l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri documenti che reputi necessari.

I documenti trasmessi per semplice comunicazione, e che non sono ritenuti dalla Corte necessari alla giustificazione preventiva ai sensi del precedente comma, sono restituiti alle amministrazioni. Gli altri sono trattenuti dalla Corte.

(15) Vedi pag. 21.

I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa.

La domanda di cui al primo comma è altresì trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che può esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire, è subordinata all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno della rispondenza delle singole iniziative alle direttive che saranno all'uopo emanate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (18). La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative per le quali è stato deliberato il finanziamento a tasso agevolato e/o la concessione del contributo in conto capitale. Il contributo in conto interessi e il contributo in conto capitale s'intendono concessi se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato di cui al presente decreto e, ove richiesto, al contributo di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (19), è subordinata all'accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi del decimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 183 (20), avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché della documentazione inviata ai sensi del secondo comma dagli istituti di credito.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità, nel quale sono indicati, oltre gli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonché gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa ai fini delle erogazioni dei contributi, anche agli istituti di credito e agli interessati.

(18) Vedi pag. 97.

(19) Vedi pag. 17.

(20) Vedi pag. 19.

La concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi è deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento.

La Cassa è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento, in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, in materia di contributi in conto capitale (21).

• Art. 15 - (*Norme riguardanti l'opzione*)

L'opzione effettuata ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 (22), per il contributo di cui all'art. 10 della predetta legge, s'intende effettuata anche per il finanziamento agevolato.

Tale opzione è esercitata validamente a condizione che, nella normativa di attuazione, permanga come ammissibile alla agevolazione il comparto produttivo e il tipo di attività nei quali rientra l'iniziativa oggetto di opzione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

• Art. 16 - (*Spese ammissibili al credito agevolato*)

Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonché le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Ai fini della concessione del credito agevolato sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

• Art. 17 - (*Determinazione del capitale investito*)

Il capitale investito nelle imprese operanti nel centro-nord e gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nel Mezzogiorno, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

(21) Vedi pagg. 55 e 67 rispettivamente per le iniziative con investimenti fissi non superiori e superiori ai 15 miliardi.

(22) Vedi pag. 28.

Tale accertamento sarà effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare, delle scritture della contabilità delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato.

• Art. 18 - (*Valutazione unitaria delle iniziative*)

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

• Art. 19 - (*Prefinanziamenti*)

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese con capitale investito inferiore a 4 miliardi di lire per il centro-nord e delle iniziative che realizzino o raggiungano investimenti in impianti fissi netti inferiori a 15 miliardi di lire per il Mezzogiorno.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al finanziamento deliberato ed erogarlo nella stessa proporzione dell'impiego dei mezzi propri.

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso d'interesse agevolato pari al 40 per cento del tasso di riferimento per le iniziative di cui al precedente art. 12; al 55 per cento del tasso di riferimento per le iniziative di cui al precedente art. 5 e all'80 per cento per le iniziative di cui ai precedenti articoli 6 e 8. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e la Cassa per il Mezzogiorno concedono, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento, a valere sulle dotazioni di cui all'art. 1 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto-interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso d'interesse ordinario.

Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a due anni non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario dovrà corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

• Art. 20 - (*Determinazione del tasso di riferimento*)

Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (23).

(23) Vedi pag. 78.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (24), e successive modificazioni e integrazioni.

• **Art. 21 -- (Dichiarazione delle imprese sulla manodopera)**

Per il periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazioni finanziarie o nel parere di conformità, e comunque non prima dell'inizio della data di ammortamento del finanziamento, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Per il caso che il numero dei dipendenti sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nell'atto di concessione o nel parere di conformità, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nell'atto di concessione o nel parere di conformità, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

(24) R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375:

Art. 14 - Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per il Tesoro sull'Istituto di emissione a norma dell'art. 103 del Testo Unico 24 aprile 1910, n. 204, tutte le attribuzioni già deferite ai Ministri per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per le Corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingegneria e sorveglianza agli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato Interministeriale possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Ministro per il Tesoro; di essi sarà data comunicazione al Comitato Interministeriale nella sua prima adunanza.

• Art. 22 - (*Anticipata estinzione del finanziamento*)

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi del presente decreto o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, salvo quanto previsto dal precedente art. 21, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o della Cassa per il Mezzogiorno.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nei parere di conformità, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

• Art. 23 - (*Centro di raccolta dati*)

Presso la segreteria di cui al precedente art. 9 è costituito un centro elettronico per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla concessione di agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce gli elementi conoscitivi che le amministrazioni pubbliche statali e gli enti pubblici competenti in materia di agevolazione finanziarie all'industria devono trasmettere con riferimento alle singole operazioni.

• Art. 24 - (*Controllo del Parlamento*)

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno devono presentare al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo stato di attuazione del presente decreto relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi.

• Art. 25 - (*Onere finanziario*)

Il fondo di cui all'art. 1 è costituito:

a) dalla somma complessiva di lire 3.200 miliardi così ripartita:

per gli interventi nei territori meridionali, lire 2.080 miliardi, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi

nell'anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1993;

per gli interventi nel restante territorio nazionale, lire 1.120 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 35 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 164 miliardi nell'anno finanziario 1979; di lire 130 miliardi nell'anno finanziario 1980; di lire 103 miliardi nell'anno finanziario 1981; di lire 93 miliardi negli anni finanziari dal 1982 al 1986; di lire 62 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 31 miliardi nell'anno finanziario 1988;

b) dalle somme di cui al secondo comma dell'art. 1.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere apportate variazioni compensative nell'ambito di ciascuna delle suddette ripartizioni annuali.

Le annualità relative agli impegni assunti a carico delle dotazioni di cui al primo comma fanno carico interamente alle dotazioni stesse.

Le somme non erogate nei singoli esercizi sono utilizzate negli esercizi successivi.

• Art. 26 - *(Copertura dell'onere)*

All'onere di lire 20 miliardi recato dalla presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 8904 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1978 al 1993, sarà stabilita la quota degli stanziamenti di cui al precedente art. 25 che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

• Art. 27 - *(Imprese operanti nel Polesine e nei comuni di Ancona e Falconara Marittima)*

Alle imprese operanti nei territori del Polesine di cui alla legge 20 dicembre 1961,

n. 1427 (25), si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto le stesse norme previste per le zone insufficientemente sviluppate del centro-nord.

E' confermata la data del 31 dicembre 1977 per la concessione delle particolari agevolazioni creditizie previste per le imprese che operano nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, dal decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (26); le somme necessarie saranno imputate al fondo di cui all'art. 1, ferme restando le riserve previste allo stesso articolo.

• **Art. 28** - *(Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali)*

Le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali.

Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dal presente decreto a condizione che non vengano superati i limiti massimi in esso previsti.

Per i territori meridionali le agevolazioni creditizie previste dal presente decreto possono cumularsi con le agevolazioni di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (27), semprechè non venga superato il limite di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 12 del presente decreto.

Le norme previste dal presente decreto si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 e del 35 per cento, rispettivamente a favore del Mezzogiorno e del centro-nord; le dette leggi sono modificate dalle norme del presente decreto.

Restano escluse dalla disposizione di cui al comma precedente le leggi relative alla ristrutturazione e alla riconversione industriale, al credito per l'exportazione, alla ricostruzione di impianti industriali danneggiati o distrutti da particolari calamità naturali, le disposizioni relative al fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, le disposizioni relative alla zona del Vajont, la legge 6 giugno 1976 n. 172, recante provvedimenti per l'editoria, le leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 23 dicembre 1972, n. 720, recanti agevolazioni a favore della costruzione e trasformazione di navi mercantili, la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante agevolazioni a favore dell'industria cinematografica, la legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze per i consorzi e le società consortili tra piccole e medie industrie, la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante norme per il finanziamento della ricerca applicata, la legge 14 luglio 1969, n. 471, per il finanziamento dell'acquisto all'estero di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata e la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

A decorrere dalla emanazione del presente decreto sono soppresse le disposizioni concernenti il

(25) La legge prevedeva la concessione di finanziamenti agevolati al tasso d'interesse del 4 per cento annuo.

(26) Il provvedimento concerne tra l'altro la concessione di agevolazioni creditizie alle imprese che realizzino iniziative nei comuni di Ancona e Falconara Marittima: il tasso di interesse sui finanziamenti è stabilito nella misura del 4 per cento.

(27) Vedi pag. 17.

credito agevolato contenute nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, nella legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 22 luglio 1966, n. 614 e nella legge 20 dicembre 1961, n. 1427.

• Art. 29 - (Norma transitoria)

Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle precedenti leggi e che non siano state ancora esaminate dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (28), o che non siano state ancora oggetto di parere di conformità, saranno esaminate a norma del presente decreto (29).

Ai fini delle necessarie priorità dell'istruttoria e delle altre valutazioni previste dal presente decreto, viene considerata valida a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria agli istituti di credito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE
ANDREOTTI-DONAT-CATTIN-STAMMATI-DE MITA

(28) Vedi nota (2) del presente decreto.

(29) Il Decreto legge 14 aprile 1978, n. 113, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 277 (vedi pag. 51), introduce una deroga al suddetto disposto stabilendo che "alle iniziative industriali meridionali con investimenti fissi inferiori a 15 milioni di lire, le cui domande di agevolazioni siano state presentate prima del 31 maggio 1977 e i cui lavori siano stati completati o avviati a realizzazione alla data medesima, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853."

DECRETO LEGGE 14 APRILE 1978, N. 113 - ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10 GIUGNO 1978, N. 272

(*Gazzetta Ufficiale* n. 110, del 20 aprile 1978)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione,

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta.

Art. 1

In deroga al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (1), alle iniziative industriali meridionali con investimenti fissi inferiori a 15 miliardi di lire, le cui domande di agevolazioni siano state presentate prima del 31 maggio 1977 e i cui lavori siano stati completati o avviati a realizzazione alla data medesima, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (2) e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (3), sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853; i relativi provvedimenti di ammissibilità sono adottati ai sensi dell'art. 14, quarto e quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 904 (4). Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il prefinanziamento e la contestuale erogazione del contributo in conto interessi ed in conto capitale.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano fino al 31 ottobre 1978 (5):

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE
Andreotti-De Mita


(1) Vedi pag. 51.

(2) Vedi pag. 17.

(3) Vedi pag. 42.

(4) Vedi pag. 43.

(5) In sede di conversione di legge il termine è stato spostato al 31 gennaio 1978.





*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

Giugno 21 ~~GIUGNO~~ 1980

ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

R O M A

c.p.c.

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE
DELLE REGIONI MERIDIONALI

LORO SEDI

N.º 6594

Risposta al Teleg. del 14/3/80-23/5/80



N.º 58299-58300-58357/68/69

OGGETTO. Programma annuale 1980.

Nel trasmettere, per gli adempimenti di competenza, l'atto di approvazione del programma esecutivo annuale 1980 relativamente agli interventi nei settori dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali, si formulano le seguenti direttive:

- a) circa le indicazioni delle procedure per la progettazione e la esecuzione degli interventi contenute nella proposta di programma, si precisa che codesta Cassa tra le varie procedure considerate valide in linea generale dal legislatore, adotterà quelle che nell'ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa che le è propria e nel rispetto dei principi della pubblicità e della concorrenza, garantiscano nei singoli casi concreti una esecuzione più sollecita e coerente con l'impostazione progettuale;
- b) per quanto riguarda il potenziamento delle capacità operative, ai fini dell'attuazione del programma, si rileva che esse si collegano ad una esigenza reale, che potrà essere meglio affrontata sulla base di una concreta valutazione, sia delle esperienze e dei risultati fin qui conseguiti con il processo di ristrutturazione funzionale ed organizzativa di codesta Cassa, sia dei singoli eventuali provvedimenti adottati, sotto il profilo della loro produttività. E' cioè, tenendo conto anche delle prossime scadenze legislative e della conseguente necessità che l'intero problema dell'intervento straordinario sia considerato prossimamente dal Governo e dal Parlamento.

In ogni caso, comunque, codesta Cassa, al fine di evitare pericolosi rallentamenti nell'azione straordinaria potrà adottare,



%



*Il Ministro per gli Interessi
straordinari del Mezzogiorno*

Prot. _____ 80

*N.° _____
Risposta al Foglio del
N.° _____*

OGGETTO

nell'ambito della propria competenza, quei provvedimenti di carattere congiunturale che assicurino, nel breve periodo, la migliore funzionalità ed efficienza necessarie alla realizzazione del programma 80;

- c) il programma approvato recepisce le assegnazioni finanziarie proposte da codesta Cassa per preordinare un organico complesso di progettazioni, qualificate anche da una serie di indagini preliminari.

Nell'utilizzare tali assegnazioni codesta Cassa procederà secondo le linee tracciate negli elaborati tecnici dei progetti speciali, sulla base di una proposta analitica da concordare singolarmente con le Regioni competenti per territorio e da portare a conoscenza dello scrivente.

Nell'ambito delle infrastrutture industriali, le perizie-studi e le progettazioni da avviare per futuri programmi saranno definite su indicazione delle Regioni e portate a conoscenza dello scrivente; esse saranno rivolte al completamento della dotazione infrastrutturale dei comparti di agglomerato già interessati da insediamenti produttivi e all'attrezzatura minima funzionale dei comparti di agglomerati dislocati nei territori interni dove non si è ancora avviato il processo di industrializzazione.

Le infrastrutture industriali per le quali saranno disposte le perizie-studi e le progettazioni, dovranno corrispondere al criterio della massima efficienza della spesa pubblica mediante una stretta correlazione, anche dimensionale, con il volume degli investimenti produttivi e dell'occupazione conseguibile nonché attraverso la valorizzazione degli inve-



*Il Ministro per gli Interenti
Storckinasioli M. M. M. M.*

Roma _____

N.° _____
Registral Segl. del _____
N.° _____

OGGETTO

stimenti infrastrutturali già realizzati e la più razionale im-
postazione dei nuovi;

- d) il programma approvato comprende un limitato numero di opere con una indicazione di spesa di importo ridotto rispetto alla originaria proposta di codesta Cassa; trattasi di modifiche concordate nel corso delle riunioni con le Regioni con i funzionari di codesta Cassa. Per dette opere va peraltro garantita la funzionalità del lotto nell'ambito dell'importo ridotto, contenendo l'impegno a quanto occorre per rendere utile e produttivo l'investimento.

Conseguentemente le modificazioni della descrizione delle opere incluse nel programma saranno portate a conoscenza dello scrivente;

- e) per l'utilizzo delle risorse acquisite sotto forma di rimborsi FESR - pari a 600 miliardi al 31/12/1979 (di cui era stata già autorizzata l'utilizzazione con l'approvazione del programma annuale 1979) e previste in 200 miliardi per il 1980 - codesta Cassa destinerà dette risorse agli interventi facenti capo ai progetti speciali per gli schemi idrici intersettoriali, dando così luogo all'integrale impegno di dette risorse con priorità rispetto a quelle di provenienza nazionale;
- f) per l'utilizzazione dell'assegnazione finanziaria di 425,7 miliardi destinata nel programma annuale 1980 al progetto speciale per il riequilibrio delle zone interne - che è parzialmente proveniente dal fondo indiviso definito nel programma annuale 1979 e destinato ai progetti speciali in corso di elaborazione - ad integrazione della direttiva contenuta nella nota numero 11053 del 26 settembre 1979, si devono ritenere ancora validi



*Il Ministro per gli Affari
Stranieri e per il Mezzogiorno*

Roma _____ *19* _____

N.º _____
Proposta al Consiglio _____
N.º _____

OGGETTO

in via transitoria, i criteri e le delimitazioni a suo tempo
stabiliti per i territori indicati dal CIPE con delibera del
21 dicembre 1978.

IL MINISTRO
Michele Cusani



Allegati vari

